STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 9258 di rep. N. 4809 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici)
il giorno 14 (quattordici)
del mese di settembre
alle ore 11,14 (undici e quattordici)
in Milano, nella casa in via Bernardo Quaranta n. 40.
Avanti a me ***Carlo Marchetti***, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:
- ***Gabetti Elio***, nato a Torino il giorno 1 luglio 1953, domiciliato per la carica in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata

"Gabetti Property Solutions S.p.A."

con sede in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.038.301,11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958 (la **"Società"**),
mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.
Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea (che ha già provveduto alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione), si svolge in sede straordinaria come segue.
Presiede il Comparente, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il quale, anzitutto, richiama, per quanto di competenza, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte:
- è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; coloro che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante);
- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;
- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e sul quotidiano "Il Sole

24 Ore" del 13 giugno 2012, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;
- l'integrazione dell'avviso di convocazione è stata pubblicata sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 10 agosto 2012, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;
- la presente Assemblea si tiene in prima convocazione;
- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Ugo GIORDANO (Amministratore Delegato), Gian Luigi CROCE, Maurizio DALLOCCHIO e Claudio DE ALBERTIS (Consiglieri), nonché tutti i Sindaci Salvatore CANONICI (Presidente), Alberto DONNET ed Enrico COLANTONI, avendo giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;
- il capitale sociale deliberato è di Euro 48.448.124,49; il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 19.038.301,11, suddiviso in n. 792.859.687 azioni, prive di valore nominale espresso, di cui n. 762.883.668 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 29.976.019 azioni di categoria B prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria. La Società non detiene azioni proprie;
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;
. non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- sono presenti in Assemblea i rappresentanti della società di revisione, alcuni amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio. Sono autorizzati a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplici uditori, come raccomandato dalla Consob, alcuni giornalisti ed analisti finanziari, il cui elenco, ove dovessero intervenire, sarà allegato al verbale dell'Assemblea e sarà messo a disposizione dei presenti;
- ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 2% risulta essere pari all'80,268% per un totale di n. 612.352.941 azioni ordinarie; l'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 2%, con indicazione per ciascuno di essi del numero di azioni ordinarie possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è quello di seguito riportato:
-- STENO MARCEGAGLIA: indirettamente tramite MARFIN S.r.l.

(429.687.500 azioni pari al 56,324% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto) e MARCEGAGLIA S.p.A. (36.176.422 azioni pari al 4,742% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto);
-- GIORDANO GIANCARLO: indirettamente tramite ACOSTA S.r.l., 129.147.617 azioni pari al 16,929% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (ACOSTA S.r.l. ha concesso l'usufrutto a MARIA TERESA TRUSSONI su n. 9.420.608 azioni ordinarie, pari all'1,235% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il diritto di voto relativo alle n. 9.420.608 azioni ordinarie spetta a MARIA TERESA TRUSSONI);
-- ELIO GABETTI, 17.341.402 azioni pari al 2,273% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
-- Totale, 612.352.941 azioni pari al 80,268% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti sottoposti all'odierna Assemblea sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 10 agosto 2012;
- copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;
- l'elenco degli aventi diritto che hanno partecipato all'Assemblea in proprio e per delega, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al presente verbale;
- è fatto invito agli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;
- è diritto di ogni azionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno; l'intervento deve essere richiesto per alzata di mano; coloro che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare, prima del proprio intervento, il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante); si richiamano, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e viene raccomandata in cinque minuti la durata massima degli interventi;
- le domande andranno rivolte al Presidente e le risposte ai quesiti saranno date dal Presidente stesso, dall'Amministra-

tore Delegato dott. Ugo Giordano e dal *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Gabetti Property Solutions S.p.A. dott. Marco Sperotta al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; la Presidenza si riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte;

- l'ordine del giorno reca:

Parte Ordinaria

(Omissis)

Parte Straordinaria

1. Proposta di delibera di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., né alcuna domanda ai sensi dell'art. 127 ter del TUF;

- ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato il dott. Federico Torresi dello Studio Torresi e Associati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato non è stata conferita alcuna delega da parte degli aventi diritto.

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- dà atto che sono presenti in questo momento n. 9 aventi diritto rappresentanti in proprio n. 6.479.784 azioni con diritto di voto e per delega n. 619.532.825 azioni con diritto di voto, per complessive n. 626.012.609 azioni con diritto di voto, pari al 82,059% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria ed atta a deliberare sui punti all'or-

dine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria.
Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria, il Presidente:
- segnala che - come risulta dalla Relazione Illustrativa del Consiglio - tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono sottoposti all'assemblea nell'ambito ed in conseguenza dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 e dal Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti; pertanto, propone di trattare unitamente tutti i punti, fermo restando che si procederà a votazioni separate. L'assemblea unanime acconsente;
- ricorda l'avvenuto deposito, in relazione a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria, della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, nonché in conformità all'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, e dell'art. 158, comma 1, del TUF, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, nei termini e secondo le modalità di legge (documenti che al presente si allegano in un unico fascicolo in copia sotto **"A"**); propone di omettere la lettura dei predetti documenti, poiché gli stessi sono stati messi a disposizione degli azionisti nei tempi e nei modi precedentemente indicati e copia del materiale è stato consegnato a tutti i presenti al momento dell'ingresso in sala, dando lettura delle sole proposte del Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea approva.
E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta relativa al primo punto all'ordine del giorno.
Al termine, il Presidente del Collegio Sindacale dott. SALVATORE CANONICI, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara ed attesta che l'attuale capitale sociale sottoscritto di Euro 19.038.301,11 è interamente versato.
E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta relativa al secondo punto all'ordine del giorno. Al termine, il Presidente informa che in data odierna l'Assemblea Speciale degli Azionisti titolari di azioni di categoria B, per quanto di propria competenza, ha approvato la proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta relativa al terzo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Braghero, anzitutto rileva come il terzo argomento all'ordine del giorno non abbia una stretta connessione con i due precedenti e preannuncia di voler intervenire unicamente in rela-

zione a tale terzo argomento. In relazione alle proposte modifiche dell'art. 10 dello statuto, esprime la propria più netta, totale e ferma contrarietà alle proposte, in quanto volte unicamente a comprimere il diritto dei soci di essere informati sullo svolgimento delle assemblee. La proposta estensione dei quotidiani sui quali, per libera decisione del Consiglio, è possibile pubblicare l'avviso di convocazione, infatti, comporta per gli azionisti l'onere di procurarsi ogni giorno la versione cartacea di ben tre quotidiani. Rileva inoltre che si introduce un quotidiano (Il Giornale) che, pur degnissimo, non ha una diffusione omogenea sul territorio nazionale. Ricorda pure che la pubblicazione di avvisi sulla Gazzetta Ufficiale ha costi molto ridotti rispetto a quella sui quotidiani e assicura altri vantaggi tra cui la consultazione gratuita online per 60 giorni. Conferma dunque la propria contrarietà alle proposte. Quanto alle proposte di modifica dell'art. 14, dichiara di considerarle una regressione in termini di democrazia, dal momento che si passa da un metodo che garantisce a tutte le minoranze di poter essere rappresentate, ciascuna secondo la sua rilevanza, ad un sistema che attribuisce solo uno o due Consiglieri alla minoranza. Si può quindi ipotizzare una possibile lista comune presentata da Acosta e dal Gruppo Marcegaglia ed una lista di minoranza, che egli auspica sia presentata dal dottor Croce. Tuttavia, non si può escludere che Acosta presenti una propria lista di minoranza, così comprimendo i diritti delle minoranze. Conferma dunque la propria contrarietà alle proposte. Quanto poi alle modifiche in tema di quote di genere, si tratta di adeguamenti alla legge che seppur "folcloristica" e superficiale, va rispettata. Quanto infine alla convocazione delle riunioni consiliari via mail, si dichiara favorevole, auspicando anzi che tale strumento possa essere utilizzato anche verso gli azionisti. Conclude domandando se la votazione sul terzo punto sarà unitaria o separata per ciascun articolo.
Nessun altro chiedendo la parola, l'Amministratore Delegato sottolinea che i quotidiani indicati in statuto garantiscono una diffusione nazionale e che la modifica è ispirata al contenimento dei costi, considerata la maggior spesa necessaria per la pubblicazione su "Il Sole 24 Ore". Precisa quindi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale richiede talvolta tempi più lunghi. Quanto alla modifica dell'art. 14, la stessa deriva dalla presenza, per effetto dell'aumento di capitale ad esso riservato, di un azionista di maggioranza assoluta, situazione nuova che richiede assetti differenti. Conclude precisando che la votazione sul terzo punto sarà unitaria.
Braghero, in replica, assicura che la Gazzetta Ufficiale garantisce ormai la pubblicazione entro tre giorni dalla richiesta.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;

- informa che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,41) la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta **relativa al primo punto all'ordine del giorno:**

"*L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, nonché in conformità all'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;*
- *preso atto che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale,*

delibera

- *di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00 (undicimilioninovecentoventimiladuecentotrentasette virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 (ventisette) luglio 2012 (duemiladodici) e puntualmente identificati nella Relazione Illustrativa di cui sopra;*
- *di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione sia determinato in misura pari alla media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più tranche), in cui il Consiglio stesso darà esecuzione all'Aumento di Capitale delle Banche; tale prezzo non potrà in ogni caso essere inferiore sia al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria, sulla base dei piani economici finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, sia al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l, determinato in Euro 0,0512 (zero virgola zero cinquecentododici) per azione nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 31 (trentuno) luglio 2012 (duemiladodici); nonché di stabilire che l'aumento di capitale sociale potrà essere liberato da ciascun sottoscrittore anche mediante compensazione di credi-*

ti liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società;

- *di modificare conseguentemente l'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale aggiungendo un ulteriore comma del seguente tenore:*

"L'Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.";

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta:*

a) di dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale, stabilendo, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero delle nuove azioni ordinarie da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni e dunque anche la porzione del prezzo da imputare a capitale e quella da imputare ad eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutto dell'aumento di capitale, stabilendosi che, ove non integralmente attuato entro il termine ultimo di cui sopra, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

b) di adempiere ad ogni obbligo informativo richiesto dalla normativa vigente, con facoltà di aggiornare, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, nelle sue espressioni numeriche l'articolo 5 dello Statuto Sociale in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale;

c) di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato.".

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 11,42) la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta **relativa al secondo punto all'ordine del giorno:**

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;

delibera

- di modificare l'art. 6 (sei) dello Statuto Sociale aggiungendo un ulteriore comma del seguente tenore:

"Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 (cinque) giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del 14 (quattordici) settembre 2012 (duemiladodici)";

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra relative alla conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, stabilendo, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero delle nuove azioni ordinarie, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte della conversione;

b) di adempiere ad ogni obbligo informativo richiesto dalla normativa vigente, con facoltà di aggiornare, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, nelle sue espressioni numeriche l'articolo 5 dello Statuto Sociale in relazione alla conversione in azioni ordinarie delle azioni di categoria B;

c) di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato."

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 11,43) la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta

(con indicazione del solo testo proposto degli articoli statutari oggetto di modifica) **relativa al terzo punto all'ordine del giorno:**

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;*

delibera

- *di approvare le integrazioni e le modifiche agli articoli 10 (dieci), 14 (quattordici), 19 (diciannove) e 20 (venti) dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, modificando conseguentemente gli articoli 10 (dieci), 14 (quattordici), 19 (diciannove) e 20 (venti) dello Statuto Sociale come segue:*

Articolo 10 - Assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge:

- sul sito internet della Società;

- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, anche eventualmente per estratto, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ovvero sul quotidiano "Il Giornale";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 14 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.
Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione degli amministratori si procede come segue:
(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia

determinato in misura superiore a 7; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti il restante ovvero i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.

L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti.

Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, sempre fer-

mo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 19 - Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.
Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale
Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.
Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax, di messaggio di posta elettronica o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.
Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.
Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La nomina del collegio sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La

lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto.
Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.
Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero

di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi;
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Am-*

ministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta, di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 7.566 azioni (Braghero in proprio).

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le rimanenti n. 626.005.043 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 11,45 (undici e quarantacinque).

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto **"B"**;
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto **"C"**

Del presente ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di diciannove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per trentotto pagine e parte della trentanovesima.

F.to Elio Gabetti

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 9258/4809 di rep.

1. ***Proposta di delibera di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, nonché in conformità all'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

PREMESSA

- Nonostante il miglioramento del margine operativo realizzato dal Gruppo Gabetti rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, i risultati consuntivi dell'anno 2011 hanno evidenziato il perdurare di difficoltà di mercato (particolarmente nelle tempistiche di dismissione del portafoglio immobiliare) e finanziarie (anche in relazione alla struttura di rimborso prevista nell'Accordo di Ristrutturazione perfezionato con il ceto bancario in data 24 aprile 2009 e successivamente modificato in data 13 settembre 2010), le quali hanno condotto il Gruppo Gabetti a prevedere l'implementazione di un nuovo modello di business basato esclusivamente sulle attività *core* di intermediazione immobiliare (Agency), comprensiva dell'attività di franchising immobiliare, e di erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore immobiliare (Technical Services).

- In data 7 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "Società" o l' "Emittente" o "Gabetti") ha approvato il Piano Strategico 2012 -2015 del Gruppo Gabetti, basato sui presupposti sopra descritti e predisposto con l'assistenza dell'advisor Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., che prevede in via preliminare:
  - (i) una semplificazione della struttura societaria del Gruppo; e
  - (ii) la separazione delle società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare ("Investment & Property") (la "BU Investment") dalle società che svolgono l'attività *core* del Gruppo quale l'intermediazione immobiliare ("Agency"), comprensiva dell'attività di franchising immobiliare, e l'erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore immobiliare ("Technical Services") (la "BU Servizi").

La separazione è funzionale alla successiva dismissione dell'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare ("Investment & Property"), non più in linea con le strategie del Gruppo.

La separazione dell'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare ("Investment & Property") dalle altre attività del Gruppo e la relativa cessione è un elemento chiave del Piano Strategico in quanto sia la *derecognition* degli *asset* afferenti tale linea di business sia il deconsolidamento del relativo debito sono elementi di apprezzamento del mercato indispensabili e propedeutici allo sviluppo del core business del Gruppo Gabetti.

(iii) un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro.

- In data 8 febbraio 2012 i dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini hanno asseverato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, il Piano Strategico del Gruppo Gabetti, ritenendolo realizzabile e ragionevole e, pertanto, idoneo ad assicurare il risanamento e il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

- Quanto sopra riportato è stato alla base delle negoziazioni con gli istituti di credito per la definizione di un accordo di risanamento; ad esito di tali negoziazioni, è previsto il mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti della linea "Altri Business" relativa all'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*"), originariamente prevista come linea di business in dismissione. Tale linea - *non core* per il business del Gruppo Gabetti – viene invece mantenuta all'interno del Gruppo Gabetti con modalità, tuttavia, che non inficiano il processo di risanamento del Gruppo.

- Conseguentemente in data 9 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il nuovo Piano Strategico 2012 -2015 del Gruppo Gabetti (il "Piano Strategico" o il "Piano"), aggiornato per tener conto del mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti della linea "Altri Business". Tale aggiornamento non ha peraltro determinato sostanziali variazioni rispetto al piano approvato in data 7 febbraio 2012.

- In data 10 luglio 2012 i dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini hanno asseverato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, il Piano Strategico del Gruppo Gabetti così aggiornato, ritenendolo realizzabile e ragionevole e, pertanto, idoneo ad assicurare il risanamento e il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

- In data 27 luglio 2012 è stato perfezionato con tutte le banche creditrici del Gruppo Gabetti un accordo di risanamento che prevede sostanzialmente quanto segue:
  - semplificazione della struttura societaria del Gruppo Gabetti;
  - separazione e dismissione della BU Investment funzionale al riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo (a seguito del quale il Gruppo procederà al deconsolidamento di una quota

significativa dei propri assets e relativo debito allocato);

- consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018, prevedendo un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo, pur garantendo delle rate minime di rimborso pari a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 e 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ad eccezione del debito allocato alla linea "Altri Business" a cui viene applicato un tasso di interesse pari a 100bps;
- aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro;
- destinazione di parte dei proventi dell'aumento di capitale per un ammontare di 6 milioni di Euro per finanziare la BU Investment attraverso un prestito subordinato necessario a dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari. Tale prestito, fruttifero di interessi allo 0,75%, sarà subordinato e postergato al rimborso del debito chirografario della BU Investment;
- garanzia di 8 milioni di Euro prestata da Gabetti Property Solutions S.p.A. ai creditori bancari della BU Investment;
- modifica dei *covenant* previsti nel precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e posticipazione della loro verifica con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- facoltà degli istituti di credito di esprimere la volontà di convertire in via anticipata, entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia dell'accordo di risanamento, in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute;
- mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti anche della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*"), con modalità, tuttavia, che non inficino il processo di risanamento del Gruppo.

- Nell'ambito e in attuazione di quanto previsto dall'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 e in esecuzione del Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti, in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in forza e nell'ambito della delega ex articolo 2443 del Codice civile conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 14 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di complessive n. 507.812.500 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione di Euro 0,0512 (da imputarsi per Euro 0,01 a capitale e per Euro 0,0412 a titolo di sovrapprezzo) per azione, da riservare in sottoscrizione (i) per n.

429.687.500 nuove azioni ordinarie esclusivamente a Marfin S.r.l. (società che controlla Marcegaglia S.p.A.) e (ii) per n. 78.125.000 nuove azioni ordinarie esclusivamente ad Acosta S.r.l..

In data 31 luglio 2012, tale aumento di capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e liberato da parte di Marfin S.r.l. per Euro 22.000.000,00 e di Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00 (anche attraverso l'utilizzo di versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale sociale già effettuati dell'importo di Euro 3,5 milioni ciascuno).

- Sempre nell'ambito e in attuazione delle previsioni dell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 e in esecuzione del Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti, in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in forza e nell'ambito della delega ex articolo 2443 del Codice civile conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 14 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare). Il Consiglio di Amministrazione si è riservato la facoltà di determinare, in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, il prezzo di emissione delle azioni – comunque ordinarie – nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale e quella a titolo di sovrapprezzo.

  Al riguardo, si ricorda che in data 31 luglio 2012 Marcegaglia S.p.A. si è impegnata per sé, direttamente o tramite persone giuridiche dalla stessa controllate o tramite persone giuridiche controllanti la stessa, a garantire e/o a far sì che altri soggetti dalla stessa indicati garantiscano la sottoscrizione e la liberazione della porzione dell'aumento di capitale che sarà offerto in opzione agli aventi diritto per un controvalore pari ad Euro 6.000.000,00.

- In data 31 luglio 2012 si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012; l'accordo di risanamento è divenuto, pertanto, efficace.

Ciò premesso, l'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 prevede, tra l'altro, il mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti anche della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*").

In particolare, è previsto che una parte dei crediti chirografari vantati dal ceto bancario nei confronti del Gruppo Gabetti, pari ad Euro 11.920.237,00, venga integralmente allocata alla linea "Altri Business" (i "Crediti NPL").

Tale porzione di crediti è attualmente vantata dal ceto bancario verso le società Gabetti Property Solutions

Agency S.p.A. e Gabetti Mutuicasa S.p.A.. L'accordo di risanamento prevede che tali crediti vengano accollati da Gabetti Property Solutions S.p.A. a titolo oneroso per un prezzo pari al loro valore nominale.
Tale operazione è funzionale ad agevolare il processo di rimborso di tali crediti di seguito descritto e la relativa conversione in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A..

E' previsto, infatti, che i Crediti NPL vengano rimborsati dall'Emittente il 31 dicembre 2018, salva la facoltà dei creditori di prorogare detta data di scadenza e fatto salvo i) il rimborso anticipato obbligatorio di tali crediti; e ii) la conversione di tali crediti in azioni ordinarie della Società.

Quanto al punto i) che precede, l'accordo di risanamento prevede che al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2012, l'intero *free cash flow* afferente la gestione dei mutui erogati (*non performing loans*) rilevato sulla base di una specifica situazione patrimoniale proforma al 30 settembre di ciascun anno, e riferita ai 12 mesi precedenti (la "Situazione NPL"), sarà destinato al rimborso dei Crediti NPL in via proprozionale tra i creditori. Si precisa che la Situazione NPL al 30 settembre 2012 sarà riferita al periodo 1 gennaio 2012-30 settembre 2012; tale periodo, fissato convenzionalmente, tiene conto dei termini fissati nell'accordo di risanamento.

Quanto al punto ii) che precede, l'accordo di risanamento prevede, in primo luogo, l'impegno di Gabetti Property Solutions S.p.A. a far sì che, entro il 31 ottobre 2012, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società si riunisca al fine di deliberare un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Azioni NPL") fino ad un ammontare massimo di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione spettante agli aventi diritto, da sottoscriversi e liberarsi mediante compensazione dei Crediti NPL fino al 31 dicembre 2018. Il prezzo di emissione della Azioni NPL, ai sensi di legge, sarà stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. In ogni caso, il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà essere inferiore al prezzo di Euro 0,0512 per azione (che rappresenta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di cui all'aumento di capitale sociale a pagamento di complessivi Euro 26.000.000,00 riservato in sottoscrizione per Euro 22.000.000,00 esclusivamente a Marfin S.r.l. e per Euro 4.000.000,00 esclusivamente ad Acosta S.r.l.).

Come previsto dall'accordo di risanamento, qualora a decorrere dal 30 settembre 2012, e per ciascun periodo di riferimento, dalla Situazione NPL emerga che l'attività di gestione degli NPL abbia provocato perdite nette dovute all'incasso dei crediti inferiori al loro valore contabile e/o a tutti i costi, inclusi i costi di gestione, le spese legate all'incasso, le svalutazioni/rivalutazioni di valore, le imposte e gli oneri finanziari (le "Somme NPL"), Gabetti Property Solutions S.p.A. avrà facoltà di richiedere ai creditori di sottoscrivere (e questi ultimi saranno obbligati a sottoscrivere, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione di volontà) entro il 31 dicembre di ciascun anno le Azioni NPL esclusivamente mediante compensazione tra: (i) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti Creditori; e (ii) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL (la "Conversione NPL").
Qualora al 31 dicembre di ciascun anno, l'Emittente non richieda ai Creditori di effettuare la Conversione NPL, detta facoltà potrà essere esercitata dalla Società in occasione di un'altra Conversione NPL nei periodi di

riferimento successivi unitamente alle Somme NPL rilevate dalle Situazioni NPL fino a quel momento predisposte.
Si evidenzia che la Conversione NPL non potrà, in ogni caso, eccedere l'importo dei Crediti NPL pari ad Euro 11.920.237,00.

Da ultimo, nell'accordo di risanamento si prevede che, qualora al 30 settembre 2018, i Crediti NPL non siano stati interamente rimborsati o convertiti in Azioni NPL, i relativi Creditori potranno a propria discrezione, concedere una proroga del termine per il rimborso degli stessi; ovvero convertire i Crediti NPL non rimborsati in Azioni NPL entro il 31 dicembre 2018.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e in attuazione di quanto previsto dall'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012, sottopone ai Signori Azionisti, convocati in Assemblea Straordinaria, la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione determinato secondo i criteri infra precisati, da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 (l'"Aumento di Capitale delle Banche") e dunque riservato ai seguenti soggetti:

- **UNICREDIT S.P.A.**, (già UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.) con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, capitale sociale pari ad Euro 19.647.948.525,10 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 2008.1, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;
- **BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo, capitale sociale pari ad Euro 1.350.514.252,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 03034840169, Banca iscritta all'Albo delle Banche al numero 5561 e all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 03111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
- **CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A.**, e, in forma abbreviata, **"Centrobanca S.p.A."**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Corso Europa n. 16, capitale sociale pari ad Euro 369.600.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00714470150, iscritta all'Albo delle Banche al n. 74754.3 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111.2, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.C.p.A.;
- **BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A.**, con sede legale in Genova, Via Roccatagliata Ceccardi n. 1, capitale

sociale pari ad Euro 94.647.277,50, numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova e codice fiscale 02942940103 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5004 ed all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.C.p.A.;

- **BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A. R.L.**, con denominazione abbreviata **"BIPIEMME"** o **"B.P.M"**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza F.Meda, 4, capitale sociale Euro 2.865.708.586,15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00715120150, iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A109641, Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- **BANCA DI LEGNANO S.P.A.**, (già Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.), con sede legale in Legnano (Milano), Largo Franco Tosi, 9, capitale sociale pari ad Euro 531.089.559 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09492720157, appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano;
- **CREDITO BERGAMASCO - SOCIETÀ PER AZIONI**, Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2, capitale sociale pari ad Euro 185.180.541, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 00218400166, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop.;
- **BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede legale e Direzione Generale a Verona, Piazza Nogara, 2, capitale sociale Euro 4.294.148.212,83 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 03700430238, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia;
- **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;
- **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 7.484.508.171,08 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5274 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**, con denominazione abbreviata **"B.N.L. S.p.A."** con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09339391006, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al

numero 1005, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

- **BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI**, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, capitale sociale pari ad Euro 924.443.955, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al numero 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 5696.0, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A160536.

Si precisa che l'accordo di risanamento è stato sottoscritto anche da **BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA** o, in forma abbreviata, **"Carige S.p.A."**, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.790.392.425 , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari.
Tale Banca vanta nei confronti del Gruppo Gabetti unicamente crediti di natura ipotecaria; pertanto non rientra tra i soggetti a cui è riservato in sottoscrizione l'Aumento di Capitale delle Banche.

In relazione all'Aumento di Capitale delle Banche si precisa quanto segue.

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE

L'Aumento di Capitale delle Banche è volto (i) all'attuazione delle misure previste nel Piano Strategico 2012 - 2015 del Gruppo Gabetti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e asseverato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, da parte dei dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini; e (ii) all'attuazione delle previsioni dell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012.

Tra le misure previste nel Piano Strategico del Gruppo Gabetti, è previsto che una parte dei crediti chirografari vantati dagli istituti di credito nei confronti del Gruppo Gabetti, pari ad Euro 11.920.237,00, venga integralmente allocata alla linea "Altri Business" e venga rimborsata il 31 dicembre 2018, fatto salvo il rimborso anticipato obbligatorio di tali crediti e la conversione di tali crediti in azioni ordinarie della Società.

L'Aumento di Capitale delle Banche per la conversione dei Crediti NPL in Azioni NPL per un importo massimo di Euro 11.920.237,00, costituisce pertanto una delle azioni attuative del Piano Strategico del Gruppo Gabetti.

Quanto all'attuazione delle previsioni dell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012, l'accordo di risanamento - come descritto nelle premesse – prevede l'impegno di Gabetti Property Solutions S.p.A. a far sì che, entro il 31 ottobre 2012, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società si

riunisca al fine di deliberare un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione fino ad un ammontare massimo di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione spettante agli aventi diritto, da sottoscriversi e liberarsi mediante compensazione dei Crediti NPL fino al 31 dicembre 2018.
Il prezzo di emissione della Azioni NPL, ai sensi di legge, sarà stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. In ogni caso, il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà essere inferiore al prezzo di Euro 0,0512 per azione (che rappresenta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di cui all'aumento di capitale sociale a pagamento di complessivi Euro 26.000.000,00 riservato in sottoscrizione per Euro 22.000.000,00 esclusivamente a Marfin S.r.l. e per Euro 4.000.000,00 esclusivamente ad Acosta S.r.l.).

L'accordo di risanamento prevede, inoltre, che qualora emerga che l'attività di gestione degli NPL abbia provocato perdite nette dovute all'incasso dei crediti inferiori al loro valore contabile e/o a tutti i costi, inclusi i costi di gestione, le spese legate all'incasso, le svalutazioni/rivalutazioni di valore, le imposte e gli oneri finanziari, l'Emittente avrà facoltà di richiedere ai creditori di sottoscrivere (e questi ultimi saranno obbligati a sottoscrivere, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione di volontà) entro il 31 dicembre di ciascun anno le Azioni NPL esclusivamente mediante compensazione tra (i) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti Creditori; e (ii) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL.
Qualora al 31 dicembre di ciascun anno, l'Emittente non richieda ai Creditori di effettuare la Conversione NPL, detta facoltà potrà essere esercitata dalla Società in occasione di un'altra Conversione NPL nei periodi di riferimento successivi unitamente alle Somme NPL rilevate dalle Situazioni NPL fino a quel momento predisposte.
La Conversione NPL non potrà, in ogni caso, eccedere l'importo dei Crediti NPL pari ad Euro 11.920.237,00.

Da ultimo, nell'accordo di risanamento si prevede che, qualora al 30 settembre 2018, i Crediti NPL non siano stati interamente rimborsati o convertiti in Azioni NPL, i relativi Creditori potranno a propria discrezione, concedere una proroga del termine per il rimborso degli stessi; ovvero convertire i Crediti NPL non rimborsati in Azioni NPL entro il 31 dicembre 2018.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale delle Banche avrebbe, pertanto, l'effetto di migliorare la composizione del passivo della Società diminuendo il debito finanziario dell'importo massimo di Euro 11.920.237,00 e incrementando pro-tanto il patrimonio netto. La riduzione del debito comporterebbe, altresì, la riduzione degli oneri finanziari con un impatto positivo sul conto economico.

Per i motivi sopra riportati il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia nell'interesse della Società procedere all'Aumento di Capitale delle Banche da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012, tenuto altresì conto che tali soggetti si sono già impegnati a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale delle Banche nei termini sopra indicati.

Tali elementi, così come l'intero contenuto dell'accordo di risanamento, rappresentano un punto fondamentale a supporto del Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti la cui attuazione è di primario interesse per la Società. In particolare l'Aumento di Capitale delle Banche è volto alla realizzazione delle misure previste nel Piano Strategico e si inserisce nel più ampio progetto di risanamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Gabetti necessario, tra l'altro, a preservare il valore della Società e ciò anche nell'interesse dei Soci esclusi.

Gli aumenti di capitale precedentemente descritti sono strettamente connessi uno all'altro e sono altresì consequenziali, in quanto presupposti necessari al buon esito del progetto di risanamento del Gruppo.

2. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Nella tabella che segue si riporta la composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio/lungo termine dell'Emittente e consolidato di Gruppo al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2011:

Posizione Finanziaria Netta dell'Emittente

(Dati in migliaia di Euro)	**30.06.2012**	**31.12.2011**
Cassa	1	1
Depositi bancari e postali	160	229
Liquidità	**161**	**230**
Debiti verso banche	-603	0
Debiti e passività finanziari e correnti	-8.885	-14.190
Indebitamento finanziario corrente	**-9.488**	**-14.190**
Posizione finanziaria netta corrente	**-9.327**	**-13.960**
Debiti verso banche	-65.925	-66.307
Indebitamento finanziario non corrente	**-65.925**	**-66.307**
Posizione finanziaria netta	**-75.252**	**-80.267**
Posizione finanziaria netta discontinued operations	**-23.886**	**-23.587**

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

(Dati in migliaia di Euro)	30.06.2012	31.12.2011
Cassa	21	20
Depositi bancari e postali	2.096	1.921
Titoli e attività finanziarie correnti	821	625
Liquidità	**2.938**	**2.566**
Debiti verso banche	-1.049	-27
Debiti e passività finanziarie correnti	0	-3
Indebitamento finanziario corrente	**-1.049**	**-31**
Posizione finanziaria netta corrente	**1.889**	**2.535**
Debiti verso banche	-88.883	-89.419
Debiti e passività finanziarie non correnti	-	-
Indebitamento finanziario non corrente	**-88.883**	**-89.419**
Posizione finanziaria netta	**-86.994**	**-86.884**
Posizione finanziaria netta discontinued operations	**-60.857**	**-62.244**

3. INFORMAZIONI SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Nel primo semestre dell'esercizio in corso si sono evidenziati taluni rallentamenti nell'esecuzione del Piano Strategico principalmente imputabili al protarsi del processo di finalizzazione degli accordi con le banche, e alla difficile situazione del mercato di riferimento.

Tuttavia, l'insieme delle attività avviate da parte del Management nelle due linee di business (Agency e Technical Services), portano a prevedere per l'esercizio 2012 il ritorno ad un EBITDA positivo, che rappresenta il primo obiettivo del processo di turn-around del Gruppo previsto dal Piano Strategico 2012-2015.

Gli Amministratori sono fiduciosi nella ripresa del mercato e monitoreranno con attenzione l'andamento del Gruppo mettendo in atto quanto possibile per raggiungere gli obiettivi target delineati nel Piano.

4. EVENTUALE ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO

Con riferimento all'Aumento di Capitale delle Banche non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

5. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO

Con riferimento all'Aumento di Capitale delle Banche non sono previste altre forme di collocamento.

6. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di determinare il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, propone di tener conto del disposto dell'articolo 2441, comma 6, del Codice civile che prevede che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia determinato in base al valore del patrimonio netto della Società, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deve essere idoneo, in ossequio alla disciplina prevista all'art. 2441 comma sesto del codice civile, a tutelare i soci che sono stati privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto ingiustificatamente diluitivo del patrimonio netto per azione.
Con riferimento ai casi di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, all'interno della pubblicazione Linee guida per le valutazioni economiche[1] viene indicato che "(...) *sul piano della razionalità economica, la decisione della società emittente dovrebbe sempre implicare un giudizio di congruità, cioè il corretto bilanciamento fra le posizioni dei vecchi soci e dei nuovi entranti, e una valutazione di convenienza, legata ai vantaggi per la «creazione» di valore che l'aumento di capitale con speciali finalità comporta*". Viene indicato inoltre che "(...) *per sua natura un prezzo di emissione è sempre un prezzo di offerta ai potenziali sottoscrittori, che deve tenere conto (...) da un lato del valore economico del capitale della società di cui trattasi e dall'altro della disponibilità dei destinatari dell'offerta a riconoscere quel valore*", tenendo conto delle indicazioni del mercato e del corso dei prezzi di Borsa degli ultimi sei mesi.
Si sottolinea altresì che "(...) *la congruità dei termini dell'operazione va distinta dalla sua convenienza, la quale deve essere valutata alla luce della creazione di valore che le particolari modalità di svolgimento lasciano prevedere*".

Il Consiglio di Amministrazione propone, altresì, di tener conto delle previsioni dell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 in relazione all'Aumento di Capitale delle Banche, che dispongono che il prezzo di emissione della Azioni NPL, ai sensi di legge, sarà stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e che, in ogni caso, il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà essere inferiore al prezzo delle azioni stabilito per l'aumento di capitale riservato a Marcegaglia S.p.A. (direttamente o a persone giuridiche dalla stessa controllate o a persone giuridiche controllanti la stessa) e ad Acosta S.r.l. (direttamente o a persone giuridiche dalla stessa controllate o a persone giuridiche controllanti la stessa).

---

[1] L. Guatri – V. Uckmar, Linee guida per le valutazioni economiche, EGEA, Milano 2009.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di complessive n. 507.812.500 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione di Euro 0,0512 per azione, da riservare in sottoscrizione (i) per n. 429.687.500 nuove azioni ordinarie esclusivamente a Marfin S.r.l. e (ii) per n. 78.125.000 nuove azioni ordinarie esclusivamente ad Acosta S.r.l..

In data 31 luglio 2012, tale aumento di capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e liberato da parte di Marfin S.r.l. per Euro 22.000.000,00 e di Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00 (anche attraverso l'utilizzo di versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale sociale già effettuati dell'importo di Euro 3,5 milioni ciascuno).

Stante la circostanza che l'Aumento di Capitale Riservato alle Banche potrà essere eseguito, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2018 (salvo proroga concessa dai creditori come sopra dettagliato), il Consiglio di Amministrazione propone di individuare un criterio che preveda che il prezzo di emissione delle Azioni NPL venga determinato in primo luogo in base alla media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più *tranche)*, in cui il Consiglio di Amministrazione darà esecuzione all'aumento di capitale stesso, fino a concorrenza dell'importo massimo fissato.

Tale metodo è ritenuto dal Consiglio di Amministrazione idoneo a fornire una indicazione del valore attribuito dal mercato alla Società, in quanto incorpora nel prezzo, almeno in parte, le informazioni a disposizione degli investitori e le aspettative da loro maturate in relazione alle strategie aziendali e alle performance future.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di fare riferimento alla media ponderata dei corsi di borsa in quanto tale media, rispetto alla media aritmetica, consente di determinare un valore medio che tenga conto della significatività dei prezzi nelle differenti giornate, attribuendo un maggior rilievo a prezzi formatisi a fronte di un maggiore volume di negoziazioni.

Inoltre, l'orizzonte temporale di 6 mesi proposto dal Consiglio di Amministrazione consente di "mitigare" gli effetti che potrebbero derivare da eventuali fluttuazioni anomale delle quotazioni di borsa e gli effetti della volatilità e dello scarso flottante che caratterizzano il titolo Gabetti Property Solutions S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie che sarà determinato secondo la media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più *tranche)* in cui il Consiglio stesso darà esecuzione all'Aumento di Capitale delle Banche, non potrà in ogni caso essere inferiore sia al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria, sulla base dei piani economici

finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, sia al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'aumento di capitale sociale a pagamento di complessivi Euro 26.000.000,00, riservato in sottoscrizione per Euro 22.000.000,00 esclusivamente a Marfin S.r.l. e per Euro 4.000.000,00 esclusivamente ad Acosta S.r.l., determinato in Euro 0,0512 per azione nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 31 luglio 2012.

Sempre nell'ambito della definizione del criterio di determinazione del prezzo, il Consiglio di Amministrazione propone altresì di definire che il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà in ogni caso essere inferiore *i)* al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria, sulla base dei piani economico-finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, e *ii)* al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'Aumento di Capitale Riservato, già determinato in Euro 0,0512 per azione (quest'ultima soglia è prevista nell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 nell'ambito della riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria del Gruppo Gabetti). Gli Amministratori ritengono che la previsione delle soglie minime sopra indicate rappresenti una ulteriore tutela per gli azionisti privati del diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in loro possesso, come previsto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

Si ricorda altresì che il prezzo per azione di euro 0,0512 era stato definito in relazione all'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l., tenendo conto della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions riferita ad un arco temporale di 6 mesi e delle risultanze emergenti dal valore economico stimato attraverso il metodo per somma delle parti.

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie venga determinato in misura pari alla media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data in cui il Consiglio stesso darà esecuzione all'Aumento di Capitale delle Banche; tale prezzo non potrà in ogni caso essere inferiore sia al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria, sulla base dei piani economico-finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, sia al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l., determinato in Euro 0,0512 per azione nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 31 luglio 2012.

Quanto al rapporto di assegnazione, si ricorda che nell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012 è previsto che ciascun creditore titolare di crediti chirografari aderente all'accordo di risanamento utilizzerà parte dei Crediti NPL dallo stesso vantati nei confronti di Gabetti Property Solutions S.p.A. per sottoscrivere e liberare le Azioni NPL. Le Azioni NPL saranno sottoscritte e liberate

esclusivamente mediante compensazione tra: (i) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti Creditori e (ii) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL.

Si ricorda che la società incaricata della revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. rilascerà, nei termini di legge, apposita relazione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, e dell'art. 158, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

7. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITA' A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE

Si segnala che le azioni ordinarie di nuova emissione sono riservate in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.

Nell'accordo di risanamento è previsto che, qualora a decorrere dal 30 settembre 2012, e per ciascun periodo di riferimento, dalla Situazione NPL emerga che l'attività di gestione degli NPL abbia provocato perdite nette dovute all'incasso dei crediti inferiori al loro valore contabile e/o a tutti i costi, inclusi i costi di gestione, le spese legate all'incasso, le svalutazioni/rivalutazioni di valore, le imposte e gli oneri finanziari, l'Emittente avrà facoltà di richiedere ai creditori di sottoscrivere (e questi ultimi saranno obbligati a sottoscrivere, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione di volontà) entro il 31 dicembre di ciascun anno le Azioni NPL esclusivamente mediante compensazione tra (i) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti Creditori; e (ii) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL.

Qualora al 31 dicembre di ciascun anno, l'Emittente non richieda ai Creditori di effettuare la Conversione NPL, detta facoltà potrà essere esercitata dalla Società in occasione di un'altra Conversione NPL nei periodi di riferimento successivi unitamente alle Somme NPL rilevate dalle Situazioni NPL fino a quel momento predisposte.

Si evidenzia che la Conversione NPL non potrà, in ogni caso, eccedere l'importo dei Crediti NPL pari ad Euro 11.920.237,00.

Da ultimo, nell'accordo di risanamento si prevede che, qualora al 30 settembre 2018, i Crediti NPL non siano stati interamente rimborsati o convertiti in Azioni NPL, i relativi Creditori potranno a propria discrezione, concedere una proroga del termine per il rimborso degli stessi; ovvero convertire i Crediti NPL non rimborsati in Azioni NPL entro il 31 dicembre 2018.

8. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Quanto all'esecuzione dell'Aumento di Capitale delle Banche, l'accordo di risanamento prevede che, qualora a decorrere dal 30 settembre 2012, e per ciascun periodo di riferimento, dalla Situazione NPL emerga che l'attività di gestione degli NPL abbia provocato perdite nette dovute all'incasso dei crediti inferiori al loro valore contabile e/o a tutti i costi, inclusi i costi di gestione, le spese legate all'incasso, le svalutazioni/rivalutazioni di valore, le imposte e gli oneri finanziari, Gabetti Property Solutions S.p.A. avrà facoltà di richiedere ai creditori di sottoscrivere entro il 31 dicembre di ciascun anno le Azioni NPL.

Qualora al 31 dicembre di ciascun anno, l'Emittente non richieda ai Creditori di effettuare la Conversione NPL, detta facoltà potrà essere esercitata dalla Società in occasione di un'altra Conversione NPL nei periodi di riferimento successivi unitamente alle Somme NPL rilevate dalle Situazioni NPL fino a quel momento predisposte.

Da ultimo, nell'accordo di risanamento si prevede che, qualora al 30 settembre 2018, i Crediti NPL non siano stati interamente rimborsati o convertiti in Azioni NPL, i relativi Creditori potranno a propria discrezione, concedere una proroga del termine per il rimborso degli stessi; ovvero convertire i Crediti NPL non rimborsati in Azioni NPL entro il 31 dicembre 2018.

9. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare.

10. EFFETTI ECONOMICO – PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO – FORMA

Si illustrano gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'Aumento di Capitale delle Banche, partendo dai dati al 30 giugno 2012.

In data 31 luglio 2012 l'Emittente ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in esecuzione del Piano Strategico del Gruppo Gabetti per il periodo 2012-2015, di cui una parte riservata in sottoscrizione esclusivamente a Marfin S.r.l. (società che controlla Marcegaglia S.p.A.) per 22 milioni di Euro ed Acosta S.r.l. per 4 milioni di Euro e così per complessivi 26 milioni di Euro (di cui 7 milioni già versati nel mese di febbraio 2012) ed una parte offerta al mercato per un importo pari ad Euro 6 milioni, comunque interamente garantiti.
In data 31 luglio 2012, l'aumento di capitale sociale riservato è stato integralmente sottoscritto e liberato da parte di Marfin S.r.l. per Euro 22.000.000,00 e di Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00 (anche attraverso l'utilizzo di versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale sociale già effettuati dell'importo di Euro 3,5 milioni ciascuno).

Si prevede che l'Emittente effettui un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.

Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma al 30 giugno 2012 CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)	nota	Posizione finanziaria netta	Effetti Economici	Patrimonio netto
Valore al 30/06/2012		**-86.994**	**-9.948**	**-9.215**
Aumento di capitale riservato	1	19.000	156	19.156
Valore post aumento di capitale riservato		**-67.838**		**9.941**
Aumento di capitale in opzione	2	6.000	49	6.049
Valore post aumento di capitale in opzione		**-61.788**		**15.991**
Aumento di capitale sociale riservato agli Istituti di credito (importo massimo)	3	11.920	59	11.979
Valore post aumento di capitale riservato agli Istituti di credito		**-49.809**		**27.970**
Valori complessivi		**-49.809**	**-9.683**	**27.970**

Gli effetti dell'operazione riportati in tabella sono riassumibili nelle seguenti note:

1) La posizione finanziaria netta migliora per l'intero importo dell'aumento di capitale per effetto dell'aumento della liquidità derivante da quanto versato dai soci, oltre che per l'effetto di minori interessi che la società avrebbe pagato a seguito della riduzione dell'indebitamento, calcolati al tasso medio del primo semestre 2012.
2) La posizione finanziaria netta migliora ulteriormente per l'intero importo dell'aumento di capitale in opzione per effetto dell'aumento della liquidità derivante da quanto versato dai soci, oltre che per l'effetto di minori interessi che la società avrebbe pagato a seguito della riduzione dell'indebitamento, calcolati al tasso medio del primo semestre 2012.
3) La posizione finanziaria netta migliora per l'intero importo dell'aumento di capitale per effetto della riduzione dell'indebitamento derivante dalla conversione dei crediti NPL in capitale, oltre che per l'effetto di minori interessi che la società avrebbe pagato a seguito della stessa riduzione dell'indebitamento, calcolati al tasso dell'1% come previsto dell'Accordo di Risanamento.

Gli effetti economici sono stati calcolati al lordo degli effetti fiscali a seguito della presenza di significative imposte anticipate su perdite pregresse non iscritte a bilancio negli esercizi precedenti che, in caso si imponibile derivante dagli effetti calcolati sopra, potrebbero essere iscritte ed utilizzate in compensazione annullando ogni impatto sia sul risultato dell'esercizio che sul patrimonio netto della società. La stima del teorico effetto fiscale, considerato anche il beneficio derivante dai costi di transazione, ammonterebbe ad un effetto positivo pari a circa 181 mila Euro.

11. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE O DELLA REDISTRIBUZIONE DELLO STESSO TRA PIU' CATEGORIE DI AZIONI

Si precisa che, essendo le azioni della Società prive di valore nominale espresso, l'eventuale ripartizione tra nominale e sovrapprezzo del prezzo di emissione sarà stabilita in sede di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, alla data di predisposizione della presente relazione, non risultando ancora determinato il prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale delle Banche e l'eventuale relativo sovrapprezzo, non è possibile calcolare puntualmente l'effetto sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

A mero titolo esemplificativo ed ipotetico si riporta di seguito un prospetto riepilogativo di tali effetti calcolati sulla base di un prezzo di emissione pari ad Euro 0,0512 per azione (pari al prezzo di emissione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l.) che costituisce anche una soglia minima per il prezzo di emissione delle Azioni NPL e quindi, con riferimento ai suddetti effetti, il limite massimo di diluizione possibile.

Quanto all'aumento di capitale sociale da offrire in opzione agli aventi diritto si è considerato l'importo massimo dell'aumento arrotondato in relazione al numero di azioni da emettersi per il prezzo di emissione ipotizzato per l'Aumento di Capitale delle Banche.

Nel prospetto viene riportato l'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l. in precedenza descritto, che in data 31 luglio 2012 è stato dagli stessi integralmente sottoscritto e liberato.

Gli aumenti sono stati riportati nella tabella nell'ordine ipotizzato di esecuzione.

Patrimonio netto civilistico al 30 giugno 2012	- 684.780,03
Numero azioni ordinarie	255.071.168
Numero azioni di categoria B	29.976.019
Totale azioni	285.047.187
Valore unitario per azione	**- 0,002**
Aumento di Capitale Riservato	19.000.000,00
Numero azioni ordinarie Aumento di Capitale Riservato	507.812.500
Totale Patrimonio netto civilistico post Aumento di Capitale Riservato	18.315.219,97
Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale Riservato	762.883.668
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale Riservato	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale Riservato	792.859.687

Valore unitario per azione	**0,023**
Aumento di Capitale in Opzione	6.000.000,00
Numero azioni ordinarie Aumento in Opzione	117.187.500
Totale Patrimonio netto civilistico post Aumento di Capitale in Opzione	24.315.219,97
Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale in Opzione	880.071.168
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale in Opzione	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale in Opzione	910.047.187
Valore unitario per azione	**0,027**
Aumento di Capitale delle Banche	11.920.237,00
Numero azioni ordinarie Aumento di Capitale delle Banche	232.817.129
Totale Patrimonio netto civilistico post Aumento di Capitale delle Banche	36.235.456,97
Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale delle Banche	1.112.888.297
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale delle Banche	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale delle Banche	1.142.864.316
Valore unitario per azione	**0,032**

Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2012	- 8.908.105,23
Numero azioni ordinarie	255.071.168
Numero azioni di categoria B	29.976.019
Totale azioni	285.047.187
Valore unitario per azione	**- 0,031**
Aumento di Capitale Riservato	19.000.000,00
Numero azioni ordinarie Aumento di Capitale Riservato	507.812.500
Totale Patrimonio netto consolidato post Aumento di Capitale Riservato	10.091.894,77
Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale Riservato	762.883.668
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale Riservato	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale Riservato	792.859.687
Valore unitario per azione	**0,013**
Aumento di Capitale in Opzione	6.000.000,00
Numero azioni ordinarie Aumento di Capitale in Opzione	117.187.500
Totale Patrimonio netto consolidato post Aumento di Capitale in Opzione	16.091.894,77
Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale in Opzione	880.071.168
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale in Opzione	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale in Opzione	910.047.187
Valore unitario per azione	**0,018**
Aumento di Capitale delle Banche	11.920.237,00
Numero azioni ordinarie Aumento di Capitale delle Banche	232.817.129
Totale Patrimonio netto civilistico post Aumento di Capitale delle Banche	28.012.131,77

Totale numero azioni ordinarie post Aumento di Capitale delle Banche	1.112.888.297
Totale numero azioni categoria B post Aumento di Capitale delle Banche	29.976.019
Totale azioni post Aumento di Capitale delle Banche	1.142.864.316
Valore unitario per azione	**0,025**

***

Signori Azionisti,

laddove la proposta di aumento di capitale sociale fosse approvata dall' Assemblea, verrà conseguentemente modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale.

Illustriamo di seguito la modifica proposta all'art. 5 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 5 – Capitale Sociale

La proposta consiste nella modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 5 – Capitale Sociale	**Articolo 5 – Capitale Sociale**
Il capitale sociale è di euro 19.038.301,11 suddiviso in 792.859.687 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 762.883.668 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del	Il capitale sociale è di euro 19.038.301,11 suddiviso in 792.859.687 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 762.883.668 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del

dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.	L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.	L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.
L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante	L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante

emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009. Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della conversione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31 luglio 2012, ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 14 marzo 2012, di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare) rinviando a successiva deliberazione da tenersi, nel rispetto della procedura ex art. 2443 del codice civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, la determinazione del prezzo di emissione, la porzione di detto prezzo da imputare a capitale e di quella a titolo di eventuale sovrapprezzo ed il numero delle azioni da emettersi; l'aumento da eseguirsi entro la data del 14 marzo 2013.	emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182, bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009. Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della convetsione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31 luglio 2012, ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 14 marzo 2012, di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare) rinviando a successiva deliberazione da tenersi, nel rispetto della procedura ex art. 2443 del codice civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, la determinazione del prezzo di emissione, la porzione di detto prezzo da imputare a capitale e di quella a titolo di eventuale sovrapprezzo ed il numero delle azioni da emettersi; l'aumento da eseguirsi entro la data del 14 marzo 2013 **L'Assemblea Straordinaria del [•] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine**

	ultimo del 31 dicembre 2018, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

***

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, nonché in conformità all'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;
- preso atto che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale,

delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 e puntualmente identificati nella Relazione Illustrativa di cui sopra;
- di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione sia determinato in misura pari alla media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più *tranche)*, in cui il Consiglio stesso darà esecuzione all'Aumento di Capitale delle Banche; tale prezzo non potrà in ogni caso essere inferiore sia al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria, sulla base dei piani economici finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale

nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, sia al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'aumento di capitale sociale riservato a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l, determinato in Euro 0,0512 per azione nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 31 luglio 2012; nonché di stabilire che l'aumento di capitale sociale potrà essere liberato da ciascun sottoscrittore anche mediante compensazione di crediti liquidi ed sigibili vantati nei confronti della Società;

- di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale aggiungendo un ulteriore comma del seguente tenore:

  "L'Assemblea Straordinaria del [•] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.";

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta:

  a) di dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale, stabilendo, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero delle nuove azioni ordinarie da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni e dunque anche la porzione del prezzo da imputare a capitale e quella da imputare ad eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale, stabilendosi che, ove non integralmente attuato entro il termine ultimo di cui sopra, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

  b) di adempiere ad ogni obbligo informativo richiesto dalla normativa vigente, con facoltà di aggiornare, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, nelle sue espressioni numeriche l'articolo 5 dello Statuto Sociale in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale;

  c) di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

Milano, 31 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti

2. *Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta in conformità all'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

PREMESSA

- In data 30 ottobre 2009, nel contesto di quanto disposto dall'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, sottoscritto tra il Gruppo Gabetti e gli istituti di credito in data 24 aprile 2009 (l'"Accordo di Ristrutturazione"), si è perfezionato l'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. ("Gabetti" ovvero la "Società" ovvero l'"Emittente") in data 26 giugno 2009, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2009, riservato agli istituti finanziatori sottoscrittori dell'Accordo di Ristrutturazione, con l'integrale sottoscrizione e liberazione di n. 29.976.019 azioni di categoria B Gabetti Property Solutions S.p.A. (codice ISIN IT0004514508), prive di valore nominale espresso (le "Azioni B"), ad un prezzo di emissione di Euro 0,834 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 24.999.999,846.

- In conformità a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione, le n. 29.976.019 azioni di categoria B non sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario e hanno le seguenti caratteristiche:

  <u>Partecipazione agli utili delle azioni di categoria B</u>: a ciascuna azione di categoria B spettano utili in misura eguale a quelli spettanti a ciascuna azione ordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. (e pertanto gli utili complessivi di Gabetti Property Solutions S.p.A. di cui verrà deliberata la distribuzione verranno suddivisi per la somma del numero complessivo delle azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. e del numero complessivo delle azioni di categoria B).

  <u>Partecipazione alle perdite delle azioni di categoria B</u>: le azioni ordinarie e le azioni di categoria B partecipano alle eventuali perdite in misura proporzionale e pari passu, fermo restando che eventuali riduzioni di capitale verranno effettuate esclusivamente senza variazione del numero di azioni in circolazione.

  <u>Diritto di voto e di impugnativa delle azioni di categoria B</u>: le azioni di categoria B sono prive del diritto di voto ma attribuiscono il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Facoltà di conversione: i titolari delle azioni di categoria B hanno il diritto di convertire le azioni di categoria B in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions applicando un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie ogni n. 8 azioni di categoria B:

(i) nei 60 giorni lavorativi sulla piazza di Milano (in prosieguo, "Giorni Lavorativi") successivi all'approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013; ovvero

(ii) nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di Gabetti Property Solutions S.p.A. il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo di Ristrutturazione e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2. del citato Accordo di Ristrutturazione ovvero nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di tutte le Società sottoscrittrici dell'Accordo di Ristrutturazione il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dello stesso Accordo di Ristrutturazione, nei 60 Giorni Lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti;

con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) il diritto di conversione spetterà esclusivamente al Creditore che abbia esercitato i diritti ivi indicati.

Al momento in cui dia corso alla conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di azioni di categoria B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario di Gabetti Property Solutions S.p.A.. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. o di azioni di categoria B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Facoltà di riscatto: Gabetti Property Solutions S.p.A. ha la facoltà di riscattare, in una o più volte, tutte le, o parte delle, azioni di categoria B rispettando il criterio di proporzionalità mediante pagamento di un importo, che Gabetti Property Solutions S.p.A. ritiene essere coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle azioni di categoria B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 Giorni Lavorativi precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata da Gabetti Property Solutions S.p.A. in ogni momento nel periodo ricompreso tra il 60° Giorno Lavorativo successivo alla data di emissione delle azioni di categoria B e la data di approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Negoziabilità: le azioni di categoria B sono trasferibili.

- In data 27 luglio 2012 è stato perfezionato con tutte le banche creditrici del Gruppo Gabetti un accordo di risanamento (l'"Accordo di Risanamento") che prevede sostanzialmente quanto segue:
  - semplificazione della struttura societaria del Gruppo Gabetti;
  - separazione e dismissione delle società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare ("Investment & Property") (la "BU Investment") funzionale al riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo (a seguito del quale il Gruppo procederà al deconsolidamento di una quota significativa dei propri assets e relativo debito allocato);
  - consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
  - riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018, prevedendo un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo, pur garantendo delle rate minime di rimborso pari a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 e 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
  - mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ad eccezione del debito allocato alla linea "Altri Business" a cui viene applicato un tasso di interesse pari a 100bps;
  - aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro;
  - destinazione di parte dei proventi dell'aumento di capitale per un ammontare di 6 milioni di Euro per finanziare la BU Investment attraverso un prestito subordinato necessario a dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari. Tale prestito, fruttifero di interessi allo 0,75%, sarà subordinato e postergato al rimborso del debito chirografario della BU Investment;
  - garanzia di 8 milioni di Euro prestata da Gabetti Property Solutions S.p.A. ai creditori bancari della BU Investment;
  - modifica dei *covenant* previsti nel precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e posticipazione della loro verifica con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
  - facoltà degli istituti di credito di esprimere la volontà di convertire in via anticipata, entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia dell'accordo di risanamento, in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute;
  - mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti anche della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*"), con modalità, tuttavia, che non inficino il processo di risanamento del Gruppo.

- In data 31 luglio 2012 si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nell'Accordo di Risanamento; l'Accordo di Risanamento è divenuto, pertanto, efficace.

Ai sensi dell'Accordo di Risanamento, in caso di avveramento delle condizioni sospensive, gli effetti dell'Accordo di Risanamento retroagiranno (se e in quanto possibile) tra le parti alla data di sottoscrizione dello stesso (i.e. 27 luglio 2012).

Ciò premesso, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Risanamento e in via funzionale alla esecuzione dello stesso, si rende opportuno prevedere nello Statuto sociale, accanto alle ipotesi di conversione già contemplate, la facoltà degli istituti di credito di convertire in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute durante una "finestra temporale" di 5 giorni dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese.

Resta invariato il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

La modifica, indicendo sul diritto di conversione delle Azioni B, sarà sottoposta anche all'approvazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B, che sarà chiamata a deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale in data 14 settembre 2012 (in prima convocazione) e in data 5 ottobre 2012 (in seconda convocazione).

Pertanto, solo a condizione che intervenga e successivamente: i) all'approvazione da parte dall'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B della proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; ii) all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti Titolari di azioni ordinarie della proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; iii) all'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B; iv) all'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti Titolari di azioni ordinarie, si potrà dare corso alla conversione in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. delle Azioni B detenute dai titolari delle Azioni B.

Restano, inoltre, ferme le attuali previsioni dell'art. 6 dello Statuto Sociale relative all'esercizio del diritto di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie della Società da parte dei titolari delle Azioni B, secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

Ciò premesso e considerato, illustriamo di seguito la modifica proposta all'art. 6 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dell'art. 6 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 6 – Azioni

La proposta consiste nella modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale al fine di introdurre il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società da parte dei titolari delle Azioni B entro 5 giorni dalla data dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata il 14 settembre 2012 (in prima convocazione) e il 5 ottobre 2012 (in seconda convocazione) per deliberare in merito alla modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale volta a permettere la conversione stessa, fermo restando il disposto di cui all'art. 2436 del codice civile.

Resta immutato il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie dell'Emittente ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 6 – Azioni	**Articolo 6 – Azioni**
Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società. Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti. Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o	Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società. Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti. **Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del [•].** Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il

congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013. Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009. Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.	diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013. Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009. Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

***

Signori Azionisti Titolari di azioni ordinarie e Signori Azionisti Titolari di azioni di categoria B, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;

delibera

- di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale aggiungendo un ulteriore comma del seguente tenore:
  "Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del [•]";
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta:
  a) di dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra relative alla conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, stabilendo, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero delle nuove azioni ordinarie, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte della conversione;
  b) di adempiere ad ogni obbligo informativo richiesto dalla normativa vigente, con facoltà di aggiornare, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, nelle sue espressioni numeriche l'articolo 5 dello Statuto Sociale in relazione alla conversione in azioni ordinarie delle azioni di categoria B;
  c) di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

Milano, 31 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti

3. Proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta in conformità all'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale.

Illustriamo di seguito le modifiche proposte agli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello vigente, mediante sottolineatura, le parti che si propongono di eliminare e, in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale

L'art. 10 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Si ricorda che il D. Lgs. 91/2012 ha modificato l'art. 125 del TUF come segue: "L'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonche' con le altre modalita' ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani."

La proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale, anche in considerazione di tale nuova formulazione del testo di legge, è volta a consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti su quotidiani a diffusione nazionale ulteriori e alternativi rispetto al quotidiano attualmente previsto (i.e. "Il Sole 24 Ore") al fine di garantire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e al fine di consentire alla Società una maggiore flessibiltà nello scegliere tra più quotidiani a diffusione nazionale su quale quotidiano pubblicare tale avviso anche in base ai costi di pubblicazione degli stessi.

Riportiamo di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 10 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le integrazioni e variazioni che si propongono di apportare.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 10 – Assemblea	**Articolo 10 – Assemblea**
L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge: - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.	L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge: - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, **anche eventualmente per estratto,** alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" **ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ovvero sul quotidiano "Il Giornale"**; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale

L'art. 14 dello Statuto Sociale disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale è volta, in primo luogo, a modificare il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, prevedendo l'eliminazione del meccanismo di nomina cd. "a quozienti" attualmente previsto e l'introduzione di un meccanismo di nomina cd. "fisso".

In particolare, il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione proposto prevede che si proceda all'elezione degli amministratori come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7;

(ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti il restante ovvero i restanti

amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.

La proposta di modifica del meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, con proposta di eliminare il meccanismo di nomina cd. "a quozienti" attualmente previsto e di introdurre il meccanismo di nomina cd. "fisso", ha lo scopo di permettere la nomina di un Consiglio di Amministrazione che venga eletto dalla compagine azionaria risultante a seguito dell'esecuzione, avvenuta in data 31 luglio 2012, dell'aumento di capitale sociale a pagamento di complessivi Euro 26.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, riservato in sottoscrizione esclusivamente a Marfin S.r.l. (società che controlla Marcegaglia S.p.A.) per Euro 22.000.000,00 e ad Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00.

Al riguardo, in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in forza e nell'ambito della delega ex articolo 2443 del Codice civile conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 14 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di complessive n. 507.812.500 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione di Euro 0,0512 (da imputarsi per Euro 0,01 a capitale e per Euro 0,0412 a titolo di sovrapprezzo) per azione, da riservare in sottoscrizione (i) per n. 429.687.500 nuove azioni ordinarie esclusivamente a Marfin S.r.l. (società che controlla Marcegaglia S.p.A.) e (ii) per n. 78.125.000 nuove azioni ordinarie esclusivamente ad Acosta S.r.l..

In data 31 luglio 2012, tale aumento di capitale sociale, come sopra indicato, è stato integralmente sottoscritto e liberato da parte di Marfin S.r.l. per Euro 22.000.000,00 e di Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00 (anche attraverso l'utilizzo di versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale sociale già effettuati dell'importo di Euro 3,5 milioni ciascuno).

In conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale riservato di cui sopra, il cav. lav. Steno Marcegaglia, indirettamente tramite le società Marfin S.r.l. e Marcegaglia S.p.A., detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto di Gabetti Property Solutions S.p.A. ed è azionista di controllo della Società.

Sempre in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in forza e nell'ambito della delega ex articolo 2443 del Codice civile conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 14 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare). Il Consiglio di Aministrazione si è riservato la facoltà di determinare, in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, il prezzo di emissione delle azioni – comunque ordinarie – nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale e quella a titolo di sovrapprezzo.

Al riguardo, si ricorda che in data 31 luglio 2012 Marcegaglia S.p.A. si è impegnata per sé, direttamente o tramite persone giuridiche dalla stessa controllate o tramite persone giuridiche controllanti la stessa, a garantire e/o a far sì che altri soggetti dalla stessa indicati garantiscano la sottoscrizione e la liberazione della porzione dell'aumento di capitale che sarà offerto in opzione agli aventi diritto per un controvalore pari ad Euro 6.000.000,00.

Si evidenzia che l'aumento di capitale sociale riservato in sottoscrizione a Marfin S.r.l. per Euro 22 milioni e ad Acosta S.r.l. per Euro 4 milioni e l'aumento di capitale sociale in opzione agli aventi diritto di Euro 6 milioni, interamente garantito, e così per complessivi Euro 32 milioni, si inseriscono (i) nell'ambito e in attuazione delle misure previste nel Piano Strategico 2012 -2015 del Gruppo Gabetti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 febbraio 2012 e in data 9 luglio 2012 ed asseverato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, da parte dei dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini in data 8 febbraio 2012 e in data 10 luglio 2012; (ii) nell'ambito e in attuazione delle previsione dell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012; ed (iii) è volto alla ripatrimonializzazione della Società, stante il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile rilevata con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 e al 30 giugno 2012.

In ordine all'attuazione delle misure previste nel Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti, l'aumento di capitale sociale per un importo complessivo di Euro 32 milioni costituisce una delle azioni cardine per il risanamento patrimoniale e finanziario di Gabetti Property Solutions S.p.A. e del Gruppo.

In data 6 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. ha ricevuto nell'ambito della riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria del Gruppo Gabetti un'offerta vincolante da parte di Marcegaglia S.p.A. e di Acosta S.r.l., già soci di Gabetti Property Solutions S.p.A..

In particolare, Marcegaglia S.p.A. e Acosta S.r.l. (direttamente o tramite persone giuridiche da loro congiuntamente controllate) per sé o, per una parte minoritaria, per soggetti terzi che le stesse si riservano di nominare (gli "Investitori") hanno presentato un'offerta vincolante alla Società che, tra l'altro, prevede l'impegno degli Investitori a sottoscrivere e liberare l'aumento di capitale della Società con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, mediante versamento di una somma complessivamente pari a Euro 26.000.000,00, nonché l'impegno degli Investitori a garantire e/o a far sì che altri soggetti dagli stessi indicati garantiscano la sottoscrizione e la liberazione della porzione dell'aumento di capitale che sarà offerto al mercato per un controvalore in ogni caso non superiore ad Euro 6.000.000,00.

In data 9 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, previo il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in data 6 luglio 2012, ha accettato l'Offerta vincolante degli Investitori del 6 aprile 2012, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva della sottoscrizione dell'accordo di risanamento con il ceto bancario infra descritto.

Per quanto attiene all'accordo di risanamento, in data 27 luglio 2012 è stato perfezionato con tutte le banche creditrici del Gruppo Gabetti un accordo di risanamento che prevede sostanzialmente quanto segue:

- semplificazione della struttura societaria del Gruppo Gabetti;
- separazione e dismissione della BU Investment funzionale al riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo (a seguito del quale il Gruppo procederà al deconsolidamento di una quota significativa dei propri assets e relativo debito allocato);
- consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018, prevedendo un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo, pur garantendo delle rate minime di rimborso pari a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 e 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ad eccezione del debito allocato alla linea "Altri Business" a cui viene applicato un tasso di interesse pari a 100bps;
- aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro;
- destinazione di parte dei proventi dell'aumento di capitale per un ammontare di 6 milioni di Euro per finanziare la BU Investment attraverso un prestito subordinato necessario a dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari. Tale prestito, fruttifero di interessi allo 0,75%, sarà subordinato e postergato al rimborso del debito chirografario della BU Investment;
- garanzia di 8 milioni di Euro prestata da Gabetti Property Solutions S.p.A. ai creditori bancari della BU Investment;
- modifica dei *covenant* previsti nel precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e posticipazione della loro verifica con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- facoltà degli istituti di credito di esprimere la volontà di convertire in via anticipata, entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia dell'accordo di risanamento, in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute;
- mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti anche della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*"), con modalità, tuttavia, che non inficino il processo di risanamento del Gruppo.

In data 31 luglio 2012 si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nell'accordo di risanamento perfezionato con il ceto bancario in data 27 luglio 2012; l'accordo di risanamento è divenuto, pertanto, efficace.

Ai sensi dell'Accordo di Risanamento, in caso di avveramento delle condizioni sospensive, gli effetti dell'Accordo di Risanamento retroagiranno (se e in quanto possibile) tra le parti alla data di sottoscrizione dello stesso (i.e. 27 luglio 2012).

Per quanto riguarda la ripatrimonializzazione della Società, l'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 32 milioni consente a Gabetti Property Solutions S.p.A. di far venir meno i presupposti di cui agli artt. 2447 e 2446 del codice civile; l'aumento di capitale consente altresì di disporre di liquidità immediata per garantire il presupposto della continuità aziendale.

Si ricorda al riguardo che in data 15 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. ha approvato la situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 della Società dalla quale risulta che il patrimonio netto ammonta ad Euro 3.749.370,13, incluso il versamento in conto futuro determinato aumento di capitale sociale effettuato in data 7 febbraio 2012 da Marcegaglia S.p.A. e Acosta S.r.l. per l'importo di Euro 3.500.000,00 milioni cadauno, per complessivi Euro 7.000.000,00.
Essendo tale versamento stato effettuato in relazione al futuro determinato aumento di capitale sociale di Euro 32.000.000,00 di cui all'Accordo di Risanamento del Gruppo Gabetti, non è possibile il suo utilizzo per la copertura delle perdite accumulate al 31 marzo 2012.
Con riferimento alla data del 31 marzo 2012, pertanto, ricorre la fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile.

In data 12 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 settembre 2012, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 ottobre 2012, con il seguente ordine del giorno: "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

A seguito dell'esecuzione, avvenuta in data 31 luglio 2012, dell'aumento di capitale sociale a pagamento riservato in sottoscrizione esclusivamente a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l. per un importo complessivo di Euro 26 milioni, non ricorre più la fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2446 del codice civile.

La proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale è volta, in secondo luogo, a recepire le previsioni di legge che hanno introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di equilibrio tra i generi nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle società quotate (legge n. 120 del 12 luglio 2011, modificativa degli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998).

La nuova disciplina è obbligatoria per tre mandati a decorrere dal primo rinnovo successivo a un anno dalla sua entrata in vigore (avvenuta nel mese di agosto 2011) e prevede la riserva al genere meno rappresentato di un quinto dei seggi nel primo mandato, di un terzo nei due mandati successivi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, come da precisazione effettuata dalla Consob con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012 (nuovo art. 144-undecies del Regolamento Emittenti).

Le modifiche proposte prevedono per tutte le liste suscettibili di essere chiamate a contribuire all'equilibrio tra i generi, come da delibera Consob citata (i.e.: tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre), un rapporto tra i generi di almeno 1:3 in sede di candidatura (1:5 in occasione della prima applicazione rispettivamente per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale), con onere residuale di assicurare il rispetto del requisito complessivo, in termini di composizione dell'organo collegiale, a carico della lista c.d. di maggioranza. Ciò si otterrà mediante sostituzione degli ultimi eletti di questa lista appartenenti al genere più rappresentato con i primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare il previsto equilibrio fra i generi. Resta fermo peraltro, in caso di mancato funzionamento del meccanismo sulla base delle liste, il ricorso all'integrazione dell'organo da parte dell'Assemblea con votazione successiva applicando le maggioranze di legge, così da assicurare comunque il rispetto del requisito di c.d. gender diversity nella composizione della compagine.

Riportiamo di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello vigente, mediante sottolineatura, le parti che si propongono di eliminare e, in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le integrazioni e variazioni che si propongono di apportare.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 14 – Amministrazione	**Articolo 14 – Amministrazione**
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene, **nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,** sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due

3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la	candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista. **Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.** Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per

perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue: - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore alla maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) più uno; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia	le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti **tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7**; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti **il restante ovvero** i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista. L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.**

ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; - l'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il	Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. **Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.**

consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, **sempre fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.** Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. **In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.** Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale

L'art. 19 dello Statuto Sociale disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale è volta ad introdurre il messaggio di posta elettronica quale modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione nei termini ordinari (i.e. almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione) ulteriore ed alternativa rispetto alle modalità di convocazione attualmente previste (i.e. telegrafo, telefax, lettera raccomandata) al fine di garantire la convocazione del Consiglio di Amministrazione anche utilizzando mezzi di comunicazione ormai entrati a far parte dell'uso comune.

Riportiamo di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 19 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le integrazioni e variazioni che si propongono di apportare.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 19 – Amministrazione	**Articolo 19 – Amministrazione**
Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori. Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da	Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori. Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax, **di messaggio di posta**

spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e	**elettronica** o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero b) attività professionali o di insegnamento

contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.	universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale

L'art. 20 dello Statuto Sociale disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina del Collegio Sindacale.

La proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale è volta a recepire le previsioni di legge che hanno introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di equilibrio tra i generi nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle società quotate (legge n. 120 del 12 luglio 2011, modificativa degli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998).

La nuova disciplina è obbligatoria per tre mandati a decorrere dal primo rinnovo successivo a un anno dalla sua entrata in vigore (avvenuta nel mese di agosto 2011) e prevede la riserva al genere meno rappresentato di un quinto dei seggi nel primo mandato, di un terzo nei due mandati successivi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, come da precisazione effettuata dalla Consob con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012 (nuovo art. 144-undecies del Regolamento Emittenti).

Le modifiche proposte prevedono per tutte le liste suscettibili di essere chiamate a contribuire all'equilibrio tra i generi, come da delibera Consob citata (i.e.: tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre), un rapporto tra i generi di almeno 1:3 in sede di candidatura (1:5 in occasione della prima applicazione rispettivamente per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale), con onere residuale di assicurare il rispetto del requisito complessivo, in termini di composizione dell'organo collegiale, a carico della lista c.d. di maggioranza. Ciò si otterrà mediante sostituzione degli ultimi eletti di questa lista appartenenti al genere più rappresentato con i primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare il previsto equilibrio fra i generi. Resta fermo peraltro, in caso di mancato funzionamento del meccanismo sulla base delle liste, il ricorso all'integrazione dell'organo da parte dell'Assemblea con votazione successiva applicando le maggioranze di legge, così da assicurare comunque il rispetto del requisito di c.d. gender diversity nella composizione della compagine.

Riportiamo di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 20 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le integrazioni e variazioni che si propongono di apportare.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 20 – Collegio Sindacale	**Articolo 20 – Collegio Sindacale**
Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e	Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina del collegio sindacale avviene, **nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibri tra generi,** sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. **Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.** Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello

professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del	Statuto. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine

collegio sindacale, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.	progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione. **Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.** Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza **e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci

	effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. **Le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.**

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

***

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento stesso;

delibera

- di approvare le integrazioni e le modifiche agli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, modificando conseguentemente gli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 10 – Assemblea	**Articolo 10 – Assemblea**
L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso	L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente

contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge: - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.	le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge: - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, **anche eventualmente per estratto,** alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" **ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ovvero sul quotidiano "Il Giornale"**; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 14 – Amministrazione	**Articolo 14 – Amministrazione**
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene, **nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,** sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di	ultime due posizioni in ciascuna lista. **Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.** Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue: - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore alla maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) più uno; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero	Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti **tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7**; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti **il restante ovvero** i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista. L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione

di voti sono tratti la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; - l'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al	al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. **Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.** Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, **sempre fermo il**

di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	**rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.** Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. **In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.** Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 19 – Amministrazione	**Articolo 19 – Amministrazione**
Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno,	Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno,

oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori. Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a	oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori. Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax, **di messaggio di posta elettronica** o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.	amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 20 – Collegio Sindacale	**Articolo 20 – Collegio Sindacale**
Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, fermo ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina del collegio sindacale avviene, **nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibri tra generi,** sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. **Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.** Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto. Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e

normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei	di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente. Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione. **Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale,**

sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.	**nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.** Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza **e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. **Le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.**

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta, di provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

Milano, 31 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti

Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.
Via Tortona, 25
20144 Milano
Italia

Tel: +39 02 83322111
Fax: +39 02 83322112
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SUL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA QUINTO E SESTO, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 158 PRIMO COMMA, D.LGS 58/98

Agli Azionisti di
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

1. MOTIVO E OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale a pagamento di Gabetti Property Solutions S.p.A. (nel seguito anche "Gabetti" o la "Società") con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, e 158, comma primo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche "TUIF"), abbiamo ricevuto la relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito anche gli "Amministratori") datata 31 luglio 2012 (nel seguito anche la "Relazione") che illustra e motiva la proposta dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, indicando il criterio proposto dal Consiglio stesso per la determinazione del prezzo della azioni di nuova emissione.

La Relazione ha per oggetto un'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00 (nel seguito anche l'"Aumento di Capitale Riservato alle Banche"), da perfezionarsi mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare). Tale aumento verrà effettuato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, al fine di consentire la sottoscrizione in via riservata delle azioni di nuova emissione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 (nel seguito anche l'"Accordo di Risanamento").

La proposta del suddetto aumento di capitale sociale sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società fissata in prima convocazione per il giorno 14 settembre 2012 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 ottobre 2012.

Nella nostra qualità di società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio di Gabetti e del bilancio consolidato del Gruppo Gabetti, siamo stati richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Società di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, comma quinto e sesto, del Codice Civile e dell'art. 158, comma primo, del TUIF, il nostro parere sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle citate azioni ordinarie di nuova emissione.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Come indicato dagli Amministratori nella Relazione, il predetto aumento di capitale sociale si inserisce nell'ambito del progetto di risanamento patrimoniale, economico e finanziario di Gabetti Property Solutions S.p.A. e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate (il "Gruppo Gabetti" o il "Gruppo") riflesso nel piano strategico 2012-2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 febbraio 2012 e aggiornato dal Consiglio stesso in data 9 luglio 2012 (nel seguito anche il "Piano Strategico" o il "Piano") per tener conto del mantenimento all'interno del Gruppo della linea "Altri Business" relativa all'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 (c.d. *Non Performing Loans*). Detto aggiornamento non ha peraltro determinato sostanziali variazioni rispetto al piano approvato in data 7 febbraio 2012.

I piani sopra indicati sono stati asseverati rispettivamente in data 8 febbraio 2012 e in data 10 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 67, comma terzo, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, congiuntamente dal Dott. Paolo Bonamini e dal Dott. Massimiliano Bonamini.

Il Piano Strategico prevede in sintesi:

- la semplificazione della struttura societaria del Gruppo;
- la separazione delle società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare (la "Business Unit Investment") da quelle che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ("Agency"), ivi incluso il *franchising* immobiliare, e di erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore immobiliare ("Technical Services"), funzionale alla successiva dismissione delle prime;
- un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 32 milioni.

In particolare, il progetto di risanamento del Gruppo Gabetti è alla base dell'accordo perfezionato con gli istituti di credito in data 27 luglio 2012 che sostanzialmente prevede:

- la separazione e la dismissione della Business Unit Investment;
- il consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente accordo modificativo di accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con gli istituti di credito in data 13 settembre 2010;
- la rimodulazione delle scadenze del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018;

- il mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente accordo modificativo di accordo di ristrutturazione dei debiti, ad eccezione del debito allocato alla linea "Altri Business" a cui viene applicato un tasso di interesse pari a 100bps;

- un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di complessivi Euro 32 milioni;

- la destinazione di parte (Euro 6 milioni) dei proventi derivanti dall'aumento di capitale alla Business Unit Investment attraverso un prestito subordinato volto a dotare quest'ultima dei necessari mezzi finanziari;

- il rilascio di una garanzia di Euro 8 milioni da parte di Gabetti ai creditori bancari della Business Unit Investment;

- la modifica dei *covenants* previsti dal precedente accordo modificativo di accordo di ristrutturazione dei debiti e la posticipazione della loro verifica con riferimento al bilancio consolidato che chiuderà al 31 dicembre 2013;

- la facoltà degli istituti di credito di esprimere la volontà di convertire in via anticipata, entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia dell'Accordo di Risanamento, in azioni ordinarie Gabetti le azioni di categoria B dagli stessi detenute;

- il mantenimento all'interno del Gruppo della linea "Altri Business".

Nell'ambito e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Risanamento e in esecuzione del Piano Strategico, in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Gabetti, in forza e nell'ambito della delega ex art. 2443 del Codice Civile, conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 14 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, mediante emissione di complessive n. 507.812.500 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a un prezzo di emissione di Euro 0,0512 (da imputarsi per Euro 0,01 a capitale e per Euro 0,0412 a titolo di sovrapprezzo) per azione, da riservare in sottoscrizione (i) per n. 429.687.500 nuove azioni ordinarie esclusivamente a Marfin S.r.l. (società che controlla Marcegaglia S.p.A.) e (ii) per n. 78.125.000 nuove azioni ordinarie ad Acosta S.r.l. In data 31 luglio 2012, tale aumento di capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e liberato da parte di Marfin S.r.l. per Euro 22.000.000,00 e di Acosta S.r.l. per Euro 4.000.000,00, anche attraverso l'utilizzo di versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale sociale già effettuati dell'importo di Euro 3,5 milioni ciascuno.

Inoltre, in data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in forza e nell'ambito della sopra citata delega, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. I termini e le condizioni dell'aumento di capitale in opzione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'esecuzione dell'aumento stesso, da effettuarsi entro il 14 marzo 2013. A tale riguardo, gli Amministratori segnalano che in data 31 luglio 2012 Marcegaglia S.p.A. si è impegnata per sé, direttamente o tramite persone giuridiche dalla stessa controllate o tramite

persone giuridiche controllanti la stessa, a garantire e/o a far sì che altri soggetti dalla stessa indicati garantiscano la sottoscrizione e la liberazione della porzione dell'aumento di capitale che sarà offerto in opzione agli aventi diritto per un controvalore in ogni caso non superiore ad Euro 6.000.000,00.

Come precedentemente indicato, l'Accordo di Risanamento prevede, tra l'altro, il mantenimento all'interno del Gruppo della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero dei crediti relativi ai *Non Performing Loans*. In particolare, è previsto che una parte dei crediti chirografari vantati dagli istituti di credito nei confronti del Gruppo Gabetti, pari a Euro 11.920.237,00, venga integralmente allocata alla linea "Altri Business" (nel seguito anche i "Crediti NPL") e che tali crediti siano rimborsati dalla Società il 31 dicembre 2018, salva la facoltà dei creditori di prorogare tale scadenza e fatto salvo i) il rimborso anticipato obbligatorio di tali crediti; e ii) la conversione di tali crediti in azioni ordinarie della Società. Tale porzione di crediti, attualmente vantata dagli istituti di credito verso le società Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. e Gabetti Mutuicasa S.p.A., verrà accollata a titolo oneroso da Gabetti a un prezzo pari al loro valore nominale.

Quanto al punto i), l'Accordo di Risanamento prevede che al 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal 31 dicembre 2012) il *free cash flow* derivante dall'attività di gestione e recupero dei *Non Performing Loans* determinato sulla base di una specifica situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre di ciascun anno e riferito ai dodici mesi precedenti (la "Situazione NPL"), sarà destinato al rimborso dei Crediti NPL in via proporzionale tra i creditori. La situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2012 sarà riferita al periodo 1° gennaio 2012-30 settembre 2012.

Quanto al punto ii), l'Accordo di Risanamento prevede, in primo luogo, l'impegno di Gabetti a far sì che entro il 31 ottobre 2012 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società si riunisca al fine di deliberare un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (nel seguito anche le "Azioni NPL") fino a un ammontare massimo di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione spettante agli aventi diritto, da sottoscriversi e liberarsi mediante compensazione con i Crediti NPL. Il prezzo di emissione delle Azioni NPL dovrà essere stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. In ogni caso, il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà essere inferiore al prezzo di Euro 0,0512 per azione, che rappresenta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di cui all'aumento di capitale sociale a pagamento di complessivi Euro 26.000.000,00, riservato in sottoscrizione per Euro 22.000.000,00 esclusivamente a Marfin S.r.l. e per Euro 4.000.000,00 esclusivamente ad Acosta S.r.l. (di seguito anche l'"Aumento di Capitale Riservato").

L'Accordo di Risanamento prevede inoltre che a decorrere dal 30 settembre 2012, e per ciascun periodo di riferimento, qualora dalla Situazione NPL emerga che l'attività di gestione dei *Non Performing Loans* abbia generato perdite nette dovute all'incasso dei crediti inferiori al loro valore contabile e/o a tutti i costi, inclusi i costi di gestione, le spese legate all'incasso, le svalutazioni/rivalutazioni di valore, le imposte e gli oneri finanziari (nel seguito le "Somme NPL"), Gabetti avrà facoltà di richiedere ai creditori di sottoscrivere (e questi ultimi saranno obbligati a sottoscrivere, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione di volontà) entro il 31 dicembre di ciascun anno le Azioni NPL esclusivamente mediante compensazione tra: (i) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti creditori; e (ii) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL (la "Conversione NPL"). Qualora al 31 dicembre di ciascun anno la Società non richieda ai creditori di effettuare la Conversione NPL, detta facoltà potrà essere esercitata da Gabetti in occasione di un'altra Conversione NPL nei periodi di riferimento successivi unitamente alle

Somme NPL rilevate dalle situazioni al 30 settembre fino a quel momento predisposte. La Conversione NPL non potrà in ogni caso eccedere l'importo dei Crediti NPL, pari a Euro 11.920.237,00.

Da ultimo, l'Accordo di Risanamento prevede che, qualora al 30 settembre 2018 i Crediti NPL non siano stati interamente rimborsati o convertiti in Azioni NPL, i relativi creditori potranno a propria discrezione concedere una proroga del termine per il rimborso degli stessi ovvero convertire i Crediti NPL non rimborsati in Azioni NPL entro il 31 dicembre 2018.

Gli Amministratori evidenziano come l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche avrebbe l'effetto di migliorare la composizione del passivo della Società, diminuendo il debito finanziario dell'importo massimo di Euro 11.920.237,00 e incrementando per pari importo il patrimonio netto. La riduzione del debito comporterebbe altresì la riduzione degli oneri finanziari con un impatto positivo sul conto economico.

Per i motivi sopra riportati, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia nell'interesse della Società procedere all'Aumento di Capitale Riservato alle Banche da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012, tenuto altresì conto che tali soggetti si sono già impegnati a sottoscrivere e liberare detto aumento di capitale nei termini sopra indicati.

Gli Amministratori ritengono che tali elementi, così come l'intero contenuto dell'Accordo di Risanamento, rappresentino un punto fondamentale a supporto del Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti la cui attuazione è di primario interesse per la Società. In particolare, l'Aumento di Capitale Riservato alle Banche è volto alla realizzazione delle misure previste nel Piano Strategico e si inserisce nel più ampio progetto di risanamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo necessario a preservare il valore della Società, e ciò anche nell'interesse degli azionisti esclusi.

Gli aumenti di capitale precedentemente descritti sono strettamente connessi uno all'altro e sono altresì consequenziali, in quanto presupposti necessari al buon esito del progetto di risanamento del Gruppo.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre ai soci, convocati in Assemblea Straordinaria, la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione da determinarsi secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo 5., riservato esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'Accordo di Risanamento e dunque riservato ai seguenti soggetti:

- UniCredit S.p.A. (già UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.);
- Banca Popolare di Bergamo S.p.A.;
- Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.;
- Banco di San Giorgio S.p.A.;
- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a. r.l.;
- Banca di Legnano S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.);
- Credito Bergamasco - Società per Azioni;

- Banco Popolare - Società Cooperativa;
- Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Banca Popolare di Sondrio - Società cooperativa per azioni.

3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione, emessa ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, del TUIF, ha la finalità di fornire agli azionisti esclusi dal diritto di opzione nell'interesse della Società, ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, idonee informazioni in ordine al criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo applicabile nell'emissione delle Azioni NPL. In considerazione delle caratteristiche dell'operazione sopra delineate, così come illustrate nella Relazione degli Amministratori, il nostro parere viene espresso sull'adeguatezza, nelle circostanze, del criterio proposto dal Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle predette Azioni NPL.

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e le relative motivazioni; essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale criterio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà.

Nell'esaminare il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

Esula dalla presente relazione (che è finalizzata a fornire agli azionisti esclusi dal diritto di opzione informazioni in ordine al criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo delle nuove azioni) qualsivoglia considerazione in ordine ai profili di opportunità e/o convenienza per gli azionisti di Gabetti dell'operazione di Aumento di Capitale Riservato alle Banche.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da Gabetti i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare, abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Gabetti del 31 luglio 2012, che contiene la relazione illustrativa relativa al criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni NPL;

- verbale relativo all'adunanza consiliare del 9 luglio 2012, in occasione della quale il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della delega conferita dall'Assemblea del 14 marzo 2012, ha approvato la relazione illustrativa degli Amministratori, predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, che illustra le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri finali fissati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie al servizio dell'Aumento di Capitale Riservato;

- verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2012;
- verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Gabetti del 6 marzo 2012, che contiene la relazione illustrativa relativa all'ipotesi del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie al servizio dell'Aumento di Capitale Riservato;
- verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 14 marzo 2012 (in seconda convocazione), che ha deliberato in merito alla proposta di attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile;
- statuto vigente di Gabetti Property Solutions S.p.A., per le finalità di cui al presente lavoro;
- comunicati stampa del 7 febbraio 2012, dell'8 febbraio 2012, del 14 marzo 2012, del 6 aprile 2012, del 20 aprile 2012, del 15 maggio 2012, dell'8 giugno 2012, del 29 giugno 2012, del 9 luglio 2012, del 10 luglio 2012, del 16 luglio 2012, del 27 luglio 2012 e del 31 luglio 2012, riguardanti anche l'operazione oggetto della presente relazione;
- piano strategico 2012-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2012;
- asseverazione del piano strategico 2012-2015 da parte dei Dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini datata 8 febbraio 2012;
- nuovo piano strategico 2012-2015, aggiornato per tenere conto del mantenimento nell'ambito del Gruppo della linea "Altri Business", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2012;
- asseverazione del nuovo piano strategico 2012-2015 da parte dei Dottori Paolo Bonamini e Massimiliano Bonamini datata 10 luglio 2012;
- accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012;
- relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale Riservato da noi emessa in data 13 luglio 2012;
- relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2012 di Gabetti Property Solutions S.p.A. e la relativa relazione di revisione da noi rilasciata in data 8 agosto 2012;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico, nonché ogni altra informazione ritenuta utile all'espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione mediante lettera rilasciata dalla Società in data 10 agosto 2012 che, per quanto a conoscenza degli Amministratori non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative alle assunzioni sottostanti ai dati e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sul criterio proposto.

5. CRITERIO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Risanamento, intende sottoporre ai Soci, convocati in Assemblea Straordinaria, la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), riservato esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'Accordo di Risanamento.

Nella loro Relazione del 31 luglio 2012, gli Amministratori, al fine di stabilire il criterio da proporre per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni NPL, hanno tenuto conto del disposto dell'articolo 2441, comma sesto, del Codice Civile che prevede che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia determinato in base al valore del patrimonio netto della Società, tenendo conto, per le azioni quotate in Borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deve essere idoneo, in ossequio alla disciplina prevista all'art. 2441 comma sesto del Codice Civile, a tutelare i soci che sono stati privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto ingiustificatamente diluitivo del patrimonio netto per azione.

Con riferimento ai casi di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, all'interno della pubblicazione "Linee guida per le valutazioni economiche"[1] viene indicato che "(...) *sul piano della razionalità economica, la decisione della società emittente dovrebbe sempre implicare un giudizio di congruità, cioè il corretto bilanciamento fra le posizioni dei vecchi soci e dei nuovi entranti, e una valutazione di convenienza, legata ai vantaggi per la «creazione» di valore che l'aumento di capitale con speciali finalità comporta*". Viene indicato inoltre che "(...) *per sua natura un prezzo di emissione è sempre un prezzo di offerta ai potenziali sottoscrittori, che deve tenere conto (...) da un lato del valore economico del capitale della società di cui trattasi e dall'altro della disponibilità dei destinatari dell'offerta a riconoscere quel valore*", tenendo conto delle indicazioni del mercato e del corso dei prezzi di Borsa degli ultimi sei mesi.

Si sottolinea altresì che "(...) *la congruità dei termini dell'operazione va distinta dalla sua convenienza, la quale deve essere valutata alla luce della creazione di valore che le particolari modalità di svolgimento lasciano prevedere*".

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tenuto conto delle previsioni dell'Accordo di Risanamento in relazione all'Aumento di Capitale Riservato alle Banche, che dispongono che "il prezzo di emissione della Azioni NPL sarà stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e che in ogni caso il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà essere inferiore al prezzo stabilito per l'Aumento di Capitale Riservato". Tale prezzo era stato definito tenendo conto della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti riferita a un arco temporale di sei mesi e delle risultanze emergenti dal valore economico stimato attraverso il metodo per somma delle parti.

[1] L. Guatri – V. Uckmar, Linee guida per le valutazioni economiche, EGEA, Milano 2009.

Stante la circostanza che l'Aumento di Capitale Riservato alle Banche potrà essere eseguito, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2018 (salvo proroga concessa dai creditori, come precedentemente indicato), il Consiglio di Amministrazione ha proposto di individuare un criterio che prevede che il prezzo di emissione delle Azioni NPL venga determinato, in primo luogo, in base alla media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più *tranches)*, in cui il Consiglio di Amministrazione darà esecuzione all'aumento di capitale stesso.

Tale metodo è stato ritenuto dal Consiglio di Amministrazione idoneo a fornire un'indicazione del valore attribuito dal mercato alla Società, in quanto tende a incorporare nel prezzo, almeno in parte, le informazioni a disposizione degli investitori e le aspettative da loro maturate in relazione alle strategie aziendali e alle *performance* future. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fare riferimento alla media ponderata dei corsi di Borsa in quanto tale media, rispetto alla media aritmetica, consente di determinare un valore medio che tenga conto della significatività dei prezzi nelle differenti giornate, attribuendo un maggior rilievo a prezzi formatisi a fronte di un maggiore volume di negoziazioni. Inoltre, l'orizzonte temporale di sei mesi proposto dal Consiglio di Amministrazione consente di "mitigare" gli effetti che potrebbero derivare da eventuali fluttuazioni anomale delle quotazioni di Borsa e gli effetti della volatilità e dello scarso flottante che caratterizzano il titolo Gabetti.

Sempre nell'ambito dell'individuazione del criterio di determinazione del prezzo, il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di definire che il prezzo di emissione delle Azioni NPL non potrà in ogni caso essere inferiore *i)* al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria sulla base dei piani economico-finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione del suddetto aumento di capitale nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, e *ii)* al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'Aumento di Capitale Riservato, già determinato in Euro 0,0512 per azione (quest'ultima soglia è peraltro prevista nell'Accordo di Risanamento).

Gli Amministratori ritengono che la previsione delle soglie minime sopra indicate rappresenti una ulteriore tutela per gli azionisti privati del diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in loro possesso, come previsto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

Infine, gli Amministratori ricordano che relativamente al rapporto di assegnazione, disciplinato nell'Accordo di Risanamento è previsto che ciascun creditore titolare di crediti chirografari aderente all'Accordo di Risanamento utilizzerà parte dei Crediti NPL vantati nei confronti di Gabetti per sottoscrivere e liberare le Azioni NPL. Le Azioni NPL saranno sottoscritte e liberate esclusivamente mediante compensazione tra: a) la porzione dei Crediti NPL corrispondente alle Somme NPL, in via proporzionale tra detti creditori, e b) l'ammontare equivalente del debito da sottoscrizione delle relative Azioni NPL.

6. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Nella relazione non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio da proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da assegnare in sottoscrizione al ceto bancario.

7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo:

- incontrato preliminarmente la Direzione Amministrativa della Società, la quale ci ha illustrato il criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e fornito le prime analisi di dettaglio;
- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2012, con specifico riguardo all'Aumento di Capitale Riservato alle Banche;
- proceduto a una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2012 che ha individuato – in via preliminare – un'ipotesi di criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni ordinarie al servizio dell'Aumento di Capitale Riservato;
- esaminato la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 14 marzo 2012, che ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione in relazione all'aumento di capitale riservato, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile;
- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2012, con specifico riguardo all'Aumento di Capitale Riservato;
- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2012;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società;
- esaminato, per le finalità della presente relazione, l'Accordo di Risanamento;
- discusso con gli Amministratori le considerazioni da loro svolte per l'individuazione del criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, onde riscontrarne l'adeguatezza, nelle circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni al servizio dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche;
- analizzato le motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del criterio proposto ai fini della fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- analizzato l'andamento delle quotazioni di Borsa del titolo Gabetti nel corso degli ultimi 12 mesi, dei volumi di negoziazione, allo scopo di apprezzare la liquidità del titolo e i volumi scambiati, in relazione all'applicazione del metodo delle quotazioni di Borsa;
- raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la Relazione, con riferimento a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sul criterio proposto dagli Amministratori;

- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di valutazione messici a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data della nostra relazione, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione.

8. COMMENTI SULLA ADEGUATEZZA DEL CRITERIO PROPOSTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Preliminarmente, è opportuno ribadire che l'operazione oggetto della presente relazione è rappresentata da un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma quinto dell'art. 2441 del Codice Civile, da effettuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, riservato esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'Accordo di Risanamento.

L'operazione si inquadra nell'ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo Gabetti e in particolare di quanto disciplinato dall'Accordo di Risanamento perfezionato con gli istituti di credito in data 27 luglio 2012.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 31 luglio 2012 ha proposto, nel rispetto dei limiti indicati e della normativa vigente, il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni. Nella specifica circostanza, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni dell'aumento di capitale sociale sono state definite dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall'Accordo di Risanamento.

In particolare, gli Amministratori hanno proposto quale criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni NPL la media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti nell'ultimo semestre antecedente la data (o le date, in caso di aumento eseguito in più *tranches*) in cui il Consiglio di Amministrazione darà esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato alle Banche. Gli Amministratori hanno altresì proposto che tale valore non possa, in ogni caso, essere inferiore sia al valore del patrimonio netto per azione stimato applicando la metodologia finanziaria sulla base dei piani economico-finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione dell'aumento di capitale nonché dall'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dagli organi competenti, sia al prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui all'Aumento di Capitale Riservato, già determinato in Euro 0,0512 per azione.

Con riferimento alla scelta del criterio proposto dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni NPL esprimiamo di seguito, nel caso di specie, le seguenti considerazioni:

- il metodo delle quotazioni di Borsa proposto dagli Amministratori è comunemente accettato e applicato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con la prassi professionale; esso risulta pertanto ragionevole e non arbitrario;

- l'adozione del metodo delle quotazioni di Borsa trova conforto anche nel disposto del sesto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile;

- la proposta degli Amministratori di utilizzare valori medi di mercato su un ampio arco temporale consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di Borsa e gli effetti della volatilità e degli scarsi volumi che caratterizzano il titolo Gabetti; tale impostazione appare inoltre conforme alle posizioni assunte dalla dottrina ad oggi espressasi sul tema e, pertanto, risulta ragionevole e non arbitrario;

- la scelta degli Amministratori di proporre una media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo risulta in linea con la prassi di mercato. In effetti, come evidenziato anche nella Relazione, l'utilizzo di una media ponderata, a differenza della media aritmetica, consente di determinare un valore medio che tenga conto della significatività dei prezzi nelle differenti giornate, attribuendo maggior rilievo a prezzi formatisi a fronte di un maggiore volume di negoziazioni, risultando pertanto, nelle circostanze, ragionevole e non arbitrario;

- la scelta degli Amministratori di proporre un criterio basato sui corsi di Borsa prospettici risiede nell'esigenza di tenere conto dell'ampio lasso temporale intercorrente tra la data di delibera dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche e le possibili date di esecuzione dello stesso, in quanto un prezzo di emissione fissato in via anticipata potrebbe discostarsi anche significativamente dal valore economico della Società alle date di esecuzione del suddetto aumento di capitale. Tali scostamenti potrebbero verificarsi in conseguenza dell'implementazione del Piano Strategico, nonché in relazione all'andamento dei mercati finanziari e delle prospettive economiche e finanziarie del Gruppo. Pertanto, in relazione alle peculiarità degli aumenti di capitale che possono trovare esecuzione in una o più *tranches* nel ben significativo arco temporale di quasi sette anni, la scelta degli Amministratori di proporre di non adottare un prezzo puntuale e definito, bensì di identificare un prezzo minimo e di utilizzare i corsi di Borsa, che incorporano il processo di risanamento del Gruppo e i benefici che ne derivano, rappresenta un elemento di tutela a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione;

- la scelta degli Amministratori di proporre quale limite inferiore per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni NPL il valore del patrimonio netto per azione stimato applicando una metodologia finanziaria sulla base dei piani economico-finanziari del Gruppo alle diverse date di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche nonché dell'ultima situazione economico-patrimoniale approvata dai competenti organi, trova conforto nel disposto del sesto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, che prevede che il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di esclusione di diritto di opzione, debba essere determinato "*in base al valore del patrimonio netto tenendo conto, per le azioni quotate nei mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre*", laddove la dottrina ritiene che con il termine "patrimonio netto" il legislatore abbia inteso riferirsi non al patrimonio netto contabile, quanto piuttosto al valore corrente del patrimonio "economico". Tale scelta, inoltre, appare nella circostanza in linea con l'esigenza di tutela degli azionisti esclusi dal diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale in loro possesso;

- la scelta degli Amministratori di proporre di prevedere quale soglia minima del prezzo di emissione delle Azioni NPL il prezzo delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Riservato (Euro 0,0512) e previsto nell'Accordo di Risanamento, appare, nella circostanza, ragionevole e in linea con l'esigenza di tutela degli azionisti esclusi dal diritto di opzione.

Come evidenziato nella relazione finanziaria consolidata semestrale di Gabetti al 30 giugno 2012 e richiamato nella relazione di revisione da noi emessa in data 8 agosto 2012, gli Amministratori di Gabetti hanno sottolineato il permanere di incertezze legate al difficile contesto di mercato di riferimento nonché alla realizzazione del Piano Strategico secondo le modalità e le tempistiche ipotizzate, non ritenendole peraltro significative o tali da ingenerare dubbi sulla continuità aziendale. Si fa riferimento ai citati documenti per una più esauriente informativa al riguardo.

Gli aspetti sopra commentati sono stati tenuti in attenta considerazione ai fini dell'emissione della presente relazione.

9. LIMITI SPECIFICI E ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Relativamente ai principali limiti specifici incontrati nell'espletamento del presente incarico si segnala quanto segue:

- i criteri basati sui corsi di Borsa, pur se mitigati dal riferimento non già a dati puntuali bensì a medie relative ad archi temporali di diversa ampiezza, sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. In particolare, l'andamento dei mercati finanziari e delle Borse, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo, soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. A influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, del tutto slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società;

- pur rappresentando il metodo delle quotazioni di Borsa una metodologia di riferimento per le società quotate, si rilevano con riguardo al titolo Gabetti limiti legati ai volumi scambiati poco rilevanti, all'elevata volatilità dei prezzi e al flottante poco significativo. Tali caratteristiche potrebbero influenzare in qualche misura la validità del prezzo che si verrà a determinare sulla base delle quotazioni di Borsa;

- il criterio proposto dagli Amministratori fa riferimento a un intervallo temporale prospettico, con conseguenti possibili effetti sulla determinazione del prezzo di Borsa e quindi del prezzo di emissione delle azioni connesso all'utilizzo da parte del mercato di tali informazioni;

- la valutazione del capitale economico della Società sulla base dei piani prospettici del Gruppo alle diverse date di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche, in quanto basata su dati di natura previsionale è strettamente connessa all'effettivo realizzarsi delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate dagli Amministratori per la redazione dei piani stessi.

Si evidenzia il seguente aspetto di rilievo:

- le analisi da noi condotte sull'andamento del titolo della Società per il periodo di dodici mesi precedente la data della Relazione hanno evidenziato una elevata volatilità rispetto al mercato di riferimento. Si segnala che, anche in considerazione dei limitati volumi di scambio fatti registrare dal titolo Gabetti nel periodo considerato, l'andamento del titolo

stesso può essere significativamente influenzato dagli effetti di operazioni straordinarie poste in essere dalla Società, come del resto confermato in occasione dell'annuncio, avvenuto in data 7 febbraio 2012, del piano strategico 2012-2015 del Gruppo, per effetto del quale il titolo ha avuto un andamento anomalo.

10. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come indicato nella presente relazione, fermo restando quanto segnalato al precedente paragrafo 9., riteniamo che il criterio proposto dagli Amministratori sia adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. nell'ambito dell'aumento di capitale sociale a pagamento con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Luca Scaglioia
Socio

Milano, 10 agosto 2012

F.to Elio Gabetti

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "B " al n. 9.258/4.809 di rep.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E' costituita una società per azioni denominata "Gabetti Property Solutions S.p.a."

Articolo 2 - SEDE
La società ha sede in Milano.
Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – DURATA
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – OGGETTO
La società ha per oggetto:
- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà;
- la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall'oggetto sociale o, comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;
- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;
- l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;
- l'esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;
- l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;
- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;
- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.
La società può concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 19.038.301,11 suddiviso in 792.859.687 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 762.883.668 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti

creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.
Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della conversione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31 luglio 2012, ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 14 marzo 2012, *(i)* di aumentare il capitale di nominali euro 5.078.125,00 mediante l'emissione di n. 507.812.500 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione di euro 0,0512 per azione, da imputarsi per euro 0,01 (zero virgola zero uno) a capitale e per euro 0,0412 a titolo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione per n. 429.687.500 nuove azioni ordinarie esclusivamente a Marfin S.r.l. e per n. 78.125.000 nuove azioni ordinarie ad Acosta S.r.l. nonché *(ii)* di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare) rinviando a successiva deliberazione da tenersi, nel rispetto della procedura ex art. 2443 del codice civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, la determinazione del prezzo di emissione, la porzione di detto prezzo da imputare a capitale e di quella a titolo di eventuale sovrapprezzo ed il numero delle azioni da emettersi; entrambi gli aumenti da eseguirsi entro la data del 14 marzo 2013.
L'Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito

titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012.

Articolo 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.

Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti. Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 (cinque) giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del 14 (quattordici) settembre 2012 (duemiladodici)

Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.

Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009.
Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Articolo 7 - AZIONI
Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Articolo 8 – ASSEMBLEA
L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile

Articolo 9 – ASSEMBLEA
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 10 – ASSEMBLEA
L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, anche eventualmente per estratto, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ovvero sul quotidiano "Il Giornale";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 11 – ASSEMBLEA
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile o ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.
La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 12 – ASSEMBLEA
Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.
Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13- ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.
Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione degli amministratori si procede come segue:
(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti il restante ovvero i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.
L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti.
Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro

tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, sempre fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita

convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE
Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.
Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE
Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.
Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile, nel caso previsto dall'art. 2446, comma 3, del codice civile.

Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.
Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE
La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.
Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.
Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax, di messaggio di posta elettronica o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.
Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.
Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.
Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La nomina del collegio sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto.
Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamentare vigente.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.
Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 21 – BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - BILANCIO
Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 23 – BILANCIO
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:
- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

Articolo 24 – BILANCIO
Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 25 – LIQUIDAZIONE
In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
F.to Elio Gabetti
F.to Carlo Marchetti notaio

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14/09/2012

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	MARFIN S.R.L.			PAOLA ENRICA RAGAGNIN		429.687.500	429.687.500	56,324
2	ACOSTA SRL			SERGIO MARINI		78.125.000	78.125.000	10,241
2	ACOSTA SRL			SERGIO MARINI		41.602.009	41.602.009	5,453
6	MARCEGAGLIA SPA			PAOLA ENRICA RAGAGNIN		36.176.422	36.176.422	4,742
5	GABETTI ELIO			SERGIO MARINI		17.341.402	17.341.402	2,273
2	ACOSTA SRL	USUFRUTTO TRUSSONI MARIA TERESA		SERGIO MARINI		9.420.608	9.420.608	1,235
3	UNICREDIT SPA			ARMANDO GAVITA		7.065.633	7.065.633	0,926
8	CROCE GIAN LUIGI				6.000.000		6.000.000	0,786
9	SIMONE MICHELE				472.218		472.218	0,062
4	TRUSSONI MARIA TERESA			SERGIO MARINI		114.251	114.251	0,015
7	BRAGHERO CARLO MARIA				7.566		7.566	0,001
	TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:				6.479.784	619.532.825	626.012.609	
	TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:				0,849	81,209	82,059	

N. Azionisti 9

All. "C" al n. 9258/4803 di rep.

F.to Elio Gabetti

F.to Carlo Marchetti notaio

data e ora di stampa: 14/09/2012 11:44:11

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22,comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 12 ottobre 2012
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.